

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	20
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	43
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	86
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	89
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	92
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	99

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 65.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	101
AGRICOLTURA (XIII)	»	108
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	114
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	120
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	121

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti dei Relatori</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato degli emendamenti alla proposta di legge C. 3169, adottata come testo base (*vedi allegato*). A nome anche del Presidente della IX Commissione, onorevole Meta, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 10 di mercoledì 21 ottobre, affinché le Commissioni possano avviare l'esame degli emendamenti nella seduta convocata per domani dopo la seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, rileva che gli emendamenti da lei presentati si riferiscono agli articoli 1 e 2 del testo, aventi ad oggetto rispettivamente i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Tali emendamenti intervengono sulle pene nonché sulla definizione delle condotte, alla luce anche degli emendamenti già presentati. In particolare fa presente che è stata inserita una clausola di chiusura all'aggravante applicabile in caso di fuga, secondo cui la pena non può essere inferiore a 5 o 3 anni,

a seconda che si tratti di omicidio o lesioni. Ritiene che questa clausola consenta di limitare il rischio di incentivare la fuga a causa dell'entità delle pene previste per i predetti reati.

Paolo GANDOLFI (PD) fa presente che gli emendamenti 6.500 e 6.501 da lui presentati, il cui contenuto riprende quello di altri emendamenti presentati e si inserisce nella linea di alcuni contributi inviati sul provvedimento, intendono riportare la sanzione accessoria della revoca della patente nell'alveo del codice della strada, mantenendone quindi la qualificazione di sanzione amministrativa, graduando inoltre il periodo di inibizione alla guida nel territorio nazionale in ragione della gravità del reato commesso. Osserva che tale modifica, oltre a dare una maggiore coerenza all'impianto sanzionatorio, assicura l'effettività dell'applicazione di tali sanzioni, eliminando la possibilità discrezionale del giudice al momento della valutazione del reato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene opportuno, anche a nome del Presidente della IX commissione, onorevole Meta, convocare immediatamente una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, al fine di programmare i lavori delle Commissioni in considerazione della circostanza che la proposta di legge in esame è inserita nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 ottobre prossimo. In tale riunione si potrebbe anche valutare l'opportunità di prevedere la prosecuzione della seduta convocata domani alle ore 14.30, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis », al primo comma premettere il seguente:

« Chiunque cagiona la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle »;

1. 500. La Relatrice per la II Commissione.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis », terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) *sostituire il quarto comma con il seguente:*

« La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. »;

b) *sostituire il quinto comma con il seguente:*

« Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà. »;

Conseguentemente al capoverso « ART. 589-ter » sostituire le parole: da un terzo

alla metà *con le seguenti*: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

1. 501. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « ART. 590-bis », al primo comma premettere il seguente:

« Chiunque cagioni ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. »;

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni *con le seguenti:* con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;

b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni *con le seguenti:* con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;

c) sopprimere il quinto comma;

d) sostituire il sesto comma con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

Conseguentemente al capoverso « ART. 590-ter » sostituire le parole: da un terzo alla metà *con le seguenti:* da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Conseguentemente sopprimere il capoverso « ART. 590-quinquies ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« *d)* all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle ».

2. 500. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) sostituire alla lettera *a)* il numero 1) con il seguente:

« al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:

“ Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, alla guida sul territorio nazionale nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.” ».

6. 501. Il Relatore per la IX Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto pe-

riodo del comma 2 per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro. ».

Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) aggiungere all'articolo 219, comma 3-ter, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222 »;

6. 500. Il Relatore per la IX Commissione.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.55 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate

9

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 ottobre 2015.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate.

Il Comitato si è riunito dalle 11.30 alle 11.55, indi dalle 12.10 alle 12.25 e dalle 14.45 alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Emendamenti C. 3272-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	14
DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3354 e 3359</i>)	12

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo avente ad oggetto « La situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio olistico alla migrazione » (Bruxelles, 23 settembre 2015)	13
ALLEGATO 2 (<i>Relazione dei deputati Centemero e Migliore</i>)	15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 ottobre 2015. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.55.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

Emendamenti C. 3272-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, dopo aver illustrato le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Vargiu 1.51 e Borghesi 4.59.

Rileva che i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Sorial.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2015.

Alessandro NACCARATO (PD), pur condividendo lo spirito del provvedimento in esame, giudica opportuno verificare l'impatto derivante dall'applicazione della normativa vigente, rispetto alla quale, peraltro, sarebbe comunque necessario ipotizzare adeguate forme di coordinamento, al fine di evitare inutili sovrapposizioni normative. Fa notare, infatti, che sia il divieto di acquisto di autovetture sia le modalità di vendita, previsti agli articoli 1 e 2 del testo in esame, sono già attualmente regolati dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014), dal relativo provvedimento attuativo, costituito dal D.P.C.M. 25 settembre 2014, nonché dai precedenti provvedimenti assunti in materia. Rileva che gli effetti di tali disposizioni già vigenti, che, come rilevato dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, cominciano a produrre effetti positivi dal punto di vista dei risparmi, potranno essere meglio valutati una volta che saranno acquisiti i dati certi derivanti dal relativo censimento, attraverso i quali si potrà cominciare a riflettere con maggiore consapevolezza su eventuali ulteriori interventi.

Andrea CECCONI (M5S), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame nasce dall'esigenza di affrontare aspetti della problematica connessa alla riduzione delle cosiddette « auto blu » che non sono stati colti dalla normativa in vigore. Si riferisce, in particolare, al fenomeno dell'acquisto in *leasing* di auto blu da parte degli enti locali.

L'iniziativa legislativa ha, dunque, come scopo quello di stimolare una discussione su un tema che, per quanto incida in

misura assai limitata sul bilancio della Pubblica amministrazione, non risulta del tutto definito nelle sue reali dimensioni. Osserva, infatti, che se da una parte l'utilizzo di auto delle forze dell'ordine e della Guardia di finanza per tali servizi è assai diffuso, dall'altra, non si dispone al riguardo di una statistica ufficiale.

Pertanto, la proposta di legge in esame tende a restringere ulteriormente il divario esistente tra la dotazione di auto blu della Pubblica amministrazione centrale e quella degli enti locali, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge n. 66 del 2014 ha dettato delle linee guida che non sono state completamente rispettate.

Infine, sostiene che non si possa affermare di aver fatto un buon lavoro se non si dispone dei necessari dati quantitativi e ribadisce la richiesta di ottenere dati aggiornati e completi, evidenziando che la problematica delle auto blu ha rilievo soprattutto dal punto di vista morale e non solo sotto il profilo del risparmio economico.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, ribadito che la volontà politica comune è quella di addivenire ad una riduzione del parco autovetture, determinando un risparmio di costi, fa notare che la discussione dovrebbe concentrarsi su tre distinte questioni, che riguardano, rispettivamente, le pubbliche amministrazioni centrali, le amministrazioni territoriali e gli strumenti di censimento.

Quanto alle amministrazioni centrali, fa notare che i più recenti interventi normativi cominciano a produrre effetti positivi sulla base dell'applicazione di criteri oggettivi e proporzionali, mentre a livello degli enti territoriali, evidenzia la necessità di raggiungere un accordo politico nel rispetto delle medesime autonomie locali, che si prefigga di conseguire i medesimi risultati.

Quanto al censimento, evidenziato che l'obbligo di comunicare i dati da parte delle pubbliche amministrazioni scadrà il 31 dicembre 2015, fa notare che solo scaduto tale termine sarà possibile disporre della fotografia precisa della situa-

zione esistente, in relazione alla quale dichiara la disponibilità del Governo a confrontarsi.

Fa presente, in ogni caso, che, a prescindere dall'introduzione di ulteriori disposizioni, ai fini di una efficace attività di contrasto al fenomeno dell'utilizzo distorto e contrario alla legge della autovetture di servizio, diffuso soprattutto nell'ambito della sicurezza, appare necessario un monitoraggio costante circa la corretta applicazione della normativa già esistente, con conseguente irrogazione delle sanzioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3354 e 3359).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge n. 3354 Centemero, recante « Introduzione del capo II-bis della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni temporanee per garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali » e n. 3359 Mucci e altri, recante « Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, per garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte

che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte che la relatrice svolgerà nella seduta di domani una relazione integrativa sulle suddette proposte di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo avente

ad oggetto «La situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio olistico alla migrazione» (Bruxelles, 23 settembre 2015).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che lo scorso 23 settembre i deputati Elena Centemero e Gennaro Migliore, in rappresentanza della I Commissione, hanno effettuato una missione a Bruxelles per partecipare alla riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo avente ad oggetto «La situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio olistico alla migrazione».

In esito allo svolgimento della missione, i deputati Elena Centemero e Gennaro Migliore hanno presentato una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (Emendamenti C. 3272-A Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Vargiu 1.51 e Borghesi 4.59

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo avente ad oggetto «La situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio olistico alla migrazione» (Bruxelles, 23 settembre 2015).

RELAZIONE DEI DEPUTATI CENTEMERO E MIGLIORE

L'incontro interparlamentare, avente ad oggetto «Un approccio olistico alla migrazione», è stato organizzato dalla Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo. Esso ha avuto luogo a Bruxelles lo scorso 23 settembre, all'indomani della riunione del Consiglio dell'UE giustizia e affari interni straordinario che, a maggioranza, ha adottato la decisione recante un meccanismo di ricollocazione di 120 mila persone in evidente stato di bisogno di protezione internazionale da Italia e Grecia agli altri Stati membri.

All'incontro hanno partecipato 40 parlamentari nazionali provenienti da 16 Stati membri, dal Montenegro e dalla Norvegia.

Dopo il saluto del Presidente della Commissione LIBE Claude Moraes (UK, S&D), l'incontro è stato introdotto dalle due euro-parlamentari Roberta Metzola (Malta, PPE) e Kashetu Kyenge (Italia, S&D), co-relatrici sul rapporto d'iniziativa del Parlamento europeo sulla situazione nel Mediterraneo e sulla necessità di un approccio olistico alla migrazione. Le parlamentari hanno sottolineato l'esigenza di una visione di insieme sul fenomeno migratorio, da gestire attraverso azioni concrete di breve, medio e lungo termine e con il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti.

Successivamente il parlamentare lussemburghese Claude Adam ha espresso il pieno appoggio del Parlamento e della Presidenza di turno lussemburghese rispetto ad un approccio olistico in materia

di migrazione e ad una politica europea fondata sui principi di solidarietà e responsabilità.

Dopo la parte introduttiva, l'incontro si è articolato in due sessioni, la prima su *Il ruolo delle Agenzie dell'UE rispetto al concetto di hotspot*, la seconda su *Affrontare i flussi migratori a livello nazionale e locale*.

Marta Cygan, Direttrice della DG Home della Commissione europea ha introdotto la prima sessione, rilevando come l'Agenda europea della migrazione sia pienamente coerente con l'approccio olistico sostenuto dal Parlamento europeo, in quanto contiene, da un lato, misure immediate di risposta all'emergenza e, dall'altro, misure di medio e lungo periodo dirette ad affrontare in modo adeguato e strutturale il fenomeno migratorio. La direttrice ha quindi spiegato il concetto operativo degli *hotspot*, fondati sul sostegno operativo fornito dalle Agenzie dell'UE agli Stati membri sottoposti a pressioni migratorie sproporzionate nelle loro frontiere esterne e coordinati da task force istituite in ciascuno Stato membro. Gli esperti UE assisteranno gli Stati membri sia nella prima fase di identificazione, registrazione, rilevamento delle impronte digitali e raccolta di informazioni sui migranti, sia in quella successiva di esame delle richieste di asilo, di ricollocazione o rimpatrio dei migranti. La Direttrice si è quindi soffermata sulla situazione in Italia (task force istituita e già operativa a Catania; hotspot previsti a Lampedusa, Porto Empedocle, Trapani e

Pozzallo) e in Grecia (la *task force* e uno degli hotspot saranno istituiti nel Pireo).

Il Prefetto Morcone, Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno italiano, ha evidenziato il pieno rispetto da parte dell'Italia delle tappe previste per la realizzazione degli *hotspot*, in pieno coordinamento con le Agenzie dell'UE, ma ha al contempo sottolineato le criticità legate alla mancata operatività in concreto del meccanismo di ricollocazione. Il Prefetto si è quindi soffermato sulle perplessità dell'Italia rispetto alla creazione di una lista di Paesi sicuri e all'idea ad essa sottesa dell'esistenza di categorie nazionali che non hanno diritto a protezione. Rilevando la necessità di uno sforzo europeo comune, ha stigmatizzato il distinguo nella posizione di alcuni Paesi nel Consiglio del 22 ed espresso perplessità rispetto al fatto che l'Italia sia stata recentemente oggetto di particolare attenzione critica da parte di Parlamento europeo e Commissione, ma analoga attenzione non sia stata riservata a quello che è accaduto nei Balcani occidentali. Il relatore ha chiuso il suo intervento evidenziando come il meccanismo di ricollocazione dei migranti costituisce un primo passo verso il necessario superamento del regolamento di Dublino.

Il rappresentante dell'European Asylum Support Office (EASO), Jean-Pierre Schembri, ha illustrato l'attività operativa svolta dall'EASO nei confronti di Lussemburgo, Svezia, Italia, Bulgaria, Cipro e Grecia, rispetto al tema degli *hotspot*, ha ricordato che è in corso di definizione l'accordo operativo per il loro funzionamento, anche se il personale si trova già nei luoghi identificati come hotspot, e che anche in Grecia si sta lavorando sul piano operativo. Alla luce delle sempre maggiori attività nelle quali l'EASO è coinvolto, ha lanciato un appello affinché l'ufficio venga dotato di un bilancio più adeguato e di ulteriori risorse umane (l'agenzia attualmente si avvale di circa 80 funzionari e ha un bilancio di 15 milioni di euro).

Il Direttore del Dipartimento operazioni di Frontex, Klaus Rösler, ha enfatizzato il ruolo dell'Agenzia nel fornire

supporto tecnico agli Stati membri, cui spettano invece le decisioni politiche. Ha quindi fornito dati circa la presenza dell'Agenzia in Italia e in Grecia (rispettivamente 90 funzionari e 6 squadre di screening; 85 funzionari e 7 squadre di screening). Ha richiamato il modello della *task force* regionale di Catania (EURTF, responsabile del coordinamento dei differenti team di esperti coinvolti nell'approccio hotspot e dello scambio di informazioni), che garantisce anche un collegamento con la missione EUNAVFOR; ha altresì evidenziato che un modello analogo può essere utilizzato anche in Grecia, dove tuttavia il principale ostacolo è rappresentato dall'assenza di risorse tecniche e umane nelle strutture di accoglienza soprattutto nelle isole.

Il Rappresentante di Europol, Michael Rauschenbach, ha illustrato l'attività svolta dall'Agenzia nella prevenzione e lotta al traffico di migranti, soffermandosi in particolare sulle iniziative per contrastare l'uso dei social media al fine di individuare vittime del traffico, che ha portato alla chiusura di 61 siti internet. Ha inoltre richiamato la partecipazione di Europol alla *task force* regionale di Catania e l'apertura di un Centro permanente con l'obiettivo di fornire informazioni quotidiane di intelligence agli Stati membri anticipando quello che può accadere nei giorni successivi.

Il membro nazionale greco di Eurojust, Nikolaos Ornerakis, ha ricordato che a giugno è stato nominato il nuovo punto di contatto dell'Agenzia per il traffico dei migranti e si è quindi soffermato sul coinvolgimento di Eurojust nel concetto degli *hotspot* e sulla partecipazione alla *task force* di Catania.

La rappresentante dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), Ann-Charlotte Nygard, ha posto la questione della compatibilità dei meccanismi di identificazione dei migranti con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; in proposito ha ricordato che la FRA sta elaborando delle linee guida relative alla presa delle impronte digitali e ritiene applicabile il principio di non respingimento anche nel caso in cui il

migrante rifiuti la presa di impronte digitali. In relazione alle procedure di rimpatrio, ha richiamato le questioni poste dalla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Khlaifia*, che ha condannato l'Italia per le condizioni di detenzione di tre migranti a Lampedusa e per la procedura di rimpatrio in Tunisia. Infine, la relatrice ha evidenziato la necessità di un approccio equilibrato nella lotta al traffico di esseri umani, che eviti di criminalizzare chi in realtà aiuta i migranti per solidarietà.

Con riferimento al tema degli hot spot, infine, l'europarlamentare Kyenge ha evidenziato come essi rappresentino una misura importante che tuttavia può funzionare solo in presenza di politiche di ricollocamento efficaci e di politiche di rimpatrio rispettose dei diritti umani. La relatrice ha espresso inoltre perplessità sulla previsione di una lista di Paesi sicuri, suscettibile di creare discriminazioni tra potenziali beneficiari del diritto d'asilo.

Il successivo dibattito, nel quale sono intervenuti 28 parlamentari, è stato inevitabilmente incentrato sul nuovo pacchetto di misure definito nel Consiglio Giustizia e affari interni del 22 settembre; in esso si sono riprodotte posizioni nazionali analoghe a quelle espresse in sede di Consiglio.

I parlamentari dei Paesi dell'est che hanno espresso voto contrario in Consiglio hanno evidenziato in termini perentori la necessità di bloccare il flusso migratorio al di fuori delle frontiere UE, il pericolo che i migranti rappresentano per l'identità culturale e i valori sociali dell'Europa (Repubblica ceca), la piena legittimità di interventi sulle frontiere esterne dell'Unione alla luce degli accordi di Schengen (Ungheria), il disaccordo sul sistema obbligatorio di quote e sull'adozione di criteri di ricollocazione puramente aritmetici (Romania). Sono state inoltre fortemente criticate le aperture della Germania all'accoglienza di migranti (Repubblica ceca).

Anche i rappresentanti dei Paesi baltici hanno espresso preoccupazione sul pacchetto di misure proposte dalla Commissione, evidenziando da un lato che le misure di identificazione dei migranti sono

tardive, intervenendo quando il migrante è già in territorio europeo (Lituania) e, dall'altro, che il sistema di ricollocazione non tiene conto delle caratteristiche storiche e della capacità di integrazione dei singoli Paesi; in ogni caso, tali misure andrebbero integrate con una politica di accordi bilaterali con i Paesi africani e con un maggiore coinvolgimento della Lega araba (Lettonia).

L'esigenza di intervenire con politiche più efficaci nei Paesi d'origine è stata ribadita anche dall'europarlamentare leghista Lorenzo Fontana, il quale ha anche evidenziato i profili problematici connessi all'operatività in concreto dei meccanismi di ricollocazione e alle procedure applicabili nel caso in cui il migrante rifiuti di essere identificato.

Il parlamentare polacco, giustificando la reazione di alcuni Paesi contrari all'accoglienza, ha notato come alcune società europee sono storicamente meno pronte di altre all'integrazione dei musulmani.

A sostegno delle misure proposte dalla Commissione, in nome della solidarietà e dei valori europei, è intervenuta l'europarlamentare Patrizia Toia (PD-S&D), che, richiamando una recente risoluzione del PE, ha anche posto la questione di misure ulteriori a tutela dei minori non accompagnati.

Tale tema è stato ripreso dall'onorevole Centemero, la quale più in generale ha rilevato come, a fronte della sua ampiezza, il fenomeno migratorio va governato con una politica comune dell'accoglienza e con misure di breve, medio e lungo termine; la parlamentare italiana ha posto inoltre la questione della certezza dei tempi nelle procedure d'identificazione e d'asilo e, richiamando anche la sua attività di membro della Commissione Pari opportunità e discriminazioni del Consiglio d'Europa, ha evidenziato il rischio che la previsione di una lista di Paesi sicuri possa creare migranti di serie a e di serie b.

La questione dei tempi eccessivamente lunghi per l'espletamento delle procedure di asilo da parte degli Stati membri è stata ripresa dall'europarlamentare Salvatore Domenico Pogliese (PPE), il quale ha an-

che richiamato la necessità di un ruolo maggiore dell'UE nelle procedure di rimpatrio dei migranti economici.

La rappresentante del Bundestag tedesco ha sottolineato come il numero di profughi che la Germania è disposta ad accogliere rappresenta una percentuale irrisoria rispetto ai profughi presenti in Paesi quali Libano o Giordania e ha anche evidenziato la necessità di un intervento per contrastare il traffico di migranti nella frontiera che separa la Grecia dall'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (Fyrom), dove non sono presenti organizzazioni internazionali.

In sede di replica, in risposta a specifici quesiti posti nel corso del dibattito, la rappresentante della Commissione europea ha riferito che, a seguito di richiesta della Commissione, l'Ungheria sta valutando se chiedere l'apertura di *hotspot* nel proprio Paese; la relatrice ha inoltre riportato lo sforzo della Commissione e degli Stati membri nell'armonizzazione degli standard per la concessione delle richieste d'asilo; con riferimento al rapporto con i Paesi terzi, la Commissione ha preannunciato che l'11 e 12 novembre si terrà a La Valletta un vertice internazionale per discutere di migrazione con i Paesi africani e altri Paesi chiave e che ad ottobre si svolgerà una conferenza ad alto livello per affrontare le sfide legate alla rotta dei Balcani occidentali. Il Prefetto Morcone ha ricordato la scelta dell'Italia di non rimpatriare i minori non accompagnati, ritenuti gruppi vulnerabili, e, richiamando la posizione espressa dal Ministro Alfano in Consiglio, si è soffermato sul tema dei rimpatri in sicurezza, che sarà oggetto di un nuovo Consiglio Giustizia e affari interni l'8 ottobre. L'EASO si è soffermato sulle criticità espresse sulla lista dei Paesi sicuri, evidenziando come ogni richiesta d'asilo verrà comunque esaminata individualmente. Rispetto alla questione degli sbarchi in Sicilia in luoghi diversi dagli *hotspot*, il rappresentante di Frontex ha evidenziato lo sforzo di coordinamento che sarà svolto dalla *task force* regionale affinché gli sbarchi avvengano in prossimità degli *hotspot*. La rappresen-

tante della FRA ha richiamato l'obiettivo di lungo periodo di istituire rotte legali per l'arrivo in Europa, che consentirebbe di superare tutte le criticità connesse al sistema di identificazione dei migranti.

Nell'ambito della seconda sessione, *Affrontare i flussi migratori a livello nazionale e locale*, introdotta dall'on. Kyenge (S&D), Keith Vaz, Presidente laburista della Commissione affari interni della House of Commons, ha evidenziato la necessità di una maggiore attenzione alla frontiera greco-turca e in generale alla situazione dei migranti in Turchia. Ha evidenziato la necessità di un impegno sempre maggiore da parte dell'UE per identificare le rotte dei migranti e giungere a condanne e sequestri dei beni dei trafficanti. Sul conflitto siriano, ha raccomandato massima cautela affinché si evitino gli stessi errori commessi in Iraq e Afghanistan.

Il rappresentante del Comitato delle Regioni François Decoster, ha preannunciato che il parere del Comitato sull'Agenda europea per l'immigrazione, che sarà discusso a dicembre dalla plenaria, sarà incentrato sul concetto di solidarietà e della coesione tra Stati membri ed Europa. Richiamando la situazione della regione francese Nord-Pas-de-Calais, ha sollevato la questione della sottostima dei costi per l'accoglienza dei migranti da parte degli enti locali e dell'esigenza di meglio informare questi ultimi sulle culture e i Paesi di provenienza dei migranti.

Il tema della solidarietà è stato ripreso da Yiannos Lamaris, Presidente della Commissione affari interni del Parlamento cipriota, che ha evidenziato, quali punti centrali del dibattito all'interno del Parlamento di Cipro, la necessità di rivedere il regolamento di Dublino, di creare « focolai di pace » nei Paesi di origine, di intervenire in modo più efficace contro scafisti e trafficanti.

Il Presidente Migliore ha ricordato come l'Europa sia stata terra di migranti e di profughi e ha richiamato, come necessario fondamento della politica migratoria dell'UE, la reciprocità storica e la memoria dei valori fondanti dell'UE. Il relatore ha quindi segnalato la delicatezza

della previsione di una lista di paesi sicuri, che va sempre considerata alla luce della natura fondamentale e individuale del diritto d'asilo. Dopo avere sollecitato una politica europea dell'asilo, il rafforzamento dell'EASO e delle altre Agenzie coinvolte nella gestione dei fenomeni migratori, oltre che la revisione del regolamento di Dublino, il Presidente Migliore ha evidenziato la necessità di canali legali di accesso sia per i profughi sia per i migranti economici. Richiamando l'esperienza italiana, si è quindi soffermato sull'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'accoglimento, identificazione e trattenimento dei migranti, riportando una delle prime conclusioni cui è giunta la Commissione, secondo cui l'approccio emergenziale è quello che più facilmente genera comportamenti illegali. Ha quindi introdotto il tema della formazione dei soggetti coinvolti, inclusa la classe politica, e della corretta informazione nei media sul tema dei migranti.

Il Presidente della Commissione affari interni del Congresso spagnolo, Francisco Marquez De La Rubia, ha riportato l'esperienza spagnola, che ha registrato una drastica riduzione del flusso dei migranti, grazie ad interventi più efficaci nelle frontiere esterne e la collaborazione con i paesi d'origine (Marocco, Senegal, Mauritania). Ha richiamato l'UE ad un maggiore sostegno nei confronti dei Paesi con maggiore pressione migratoria e a misure volte a disincentivare la migrazione illegale a favore di quella legale. Ha rilevato poi la necessità di aumentare le risorse di Frontex, di organizzare in modo efficace gli *hotspot* e di attuare procedure di rimpatrio rapide.

Il parlamentare norvegese Kari Henriksen ha sottolineato il pieno coinvolgimento della Norvegia nella politica migratoria dell'UE, in quanto parte dell'area Schengen, e l'impegno di quest'ultima negli aiuti umanitari a favore della Siria, nella partecipazione alle missioni per il salvataggio dei migranti in mare e nella disponibilità ad ospitare una Conferenza ONU sul tema dei profughi siriani.

Stefano Mallia, *co-rapporteur* del Comitato economico e sociale sul parere sull'Agenda europea per l'immigrazione, ha enfatizzato il ruolo della società civile nell'accoglienza dei migranti e la necessità di dotare di adeguate risorse le organizzazioni non governative e gli attori in loco.

Il successivo dibattito è stato caratterizzato dagli interventi fortemente critici nei confronti del pacchetto adottato dal Consiglio da parte del parlamentare (conservatore) della *House of Commons* e di alcuni europarlamenti britannici aderenti all'UK Independence Party-UKIP, i quali hanno in particolare posto la questione della possibile presenza di jihadisti tra i migranti e della difficoltà di distinguere tra i profughi ed i migranti economici. Quest'ultimo tema è stato ripreso anche dai parlamentari ungheresi che hanno riproposto gli argomenti già espressi durante il dibattito della mattina circa il fallimento del regolamento di Dublino, la necessità di interventi nei paesi d'origine e la piena legittimità di misure di controllo delle frontiere esterne adottate in Ungheria.

L'europarlamentare spagnolo López Aguilar ha invece ripreso il tema del ruolo degli enti locali nella gestione dell'emergenza e della necessità di risorse a favore di questi ultimi, richiamando l'impegno del Parlamento europeo, nella discussione del bilancio, per la mobilitazione di risorse per l'integrazione sociale dei migranti e per l'introduzione di meccanismi di flessibilità. La necessità di misure più efficaci nei Paesi d'origine sono state evidenziate con forza dalla rappresentante del Parlamento svedese e dalla parlamentare portoghese Ana Gomes (S&D), la quale ha anche denunciato l'ambiguità della posizione turca sul fenomeno migranti. Tra gli altri intervenuti nel dibattito, si segnalano, infine, il parlamentare lettone, che ha sollecitato gli Stati membri alla revisione delle legislazioni penali nazionali in materia di traffico dei migranti e il parlamentare spagnolo, che ha stigmatizzato lo scarso peso delle Nazioni unite e della Lega araba nella gestione dei fenomeni migratori.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Audizione di Vincenzo Spadafora, Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20
---	----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Governo</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del relatore</i>)	31
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	34

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato dei Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. C. 3238, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
ERRATA CORRIGE	29

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al

Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Audizione di Vincenzo Spadafora, Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Vincenzo SPADAFORA, *Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Franco VAZIO (PD), *relatore*, Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore* e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Vincenzo SPADAFORA, *Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.25.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato alcune proposte emendative riferite, rispettivamente, agli articoli 24 e 26 del provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*) e che il relatore ha presentato un emendamento volto a sostituire l'articolo 7 del medesimo testo unificato (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 14.00 di lunedì 26 novembre prossimo.

La Commissione approva l'emendamento Bindi 23.1 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 23.1, gli emendamenti Berretta 23.1 e 23.4, Sarti 23.100 e 23.2, Berretta 23.5 e 23.6, non saranno posti in votazione.

Giulia SARTI (M5S), non condividendo le finalità degli identici emendamenti Pagano 23.0100 e Chiarelli 23.0101, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro, preannuncia sugli stessi il voto contrario dei deputati del suo Gruppo parlamentare.

Antonio MAROTTA (AP) sottoscrive l'emendamento 23.0100 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 23.0101.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito della presentazione delle proposte emendative da parte del Governo riferite all'articolo 24, gli emendamenti relativi al medesimo articolo verranno accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 27.2 del relatore e Bindi 27.1, gli identici emendamenti 28.2 del relatore e Bindi 28.1, nonché l'emendamento Bindi 32.1 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S), nel manifestare netta contrarietà sull'emendamento 32.0600 del relatore, evidenzia come lo stesso, nell'indicare le categorie di soggetti sottoponibili a misure di prevenzione personali, sia formulato in termini eccessivamente restrittivi, escludendo, tra l'altro, gli indiziati del delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare all'intervento della collega Sarti, precisa che il riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 416-ter del codice penale è ricompreso nell'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale, come da ultimo modificato dalla legge 23 febbraio 2015, n. 19, approvata in sede legislativa proprio dalla Commissione Giustizia. Quanto alle ulteriori fattispecie di reato che resterebbero escluse, osserva che si tratta di una scelta propria del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 32.0600 e 32.0500 del relatore, Bindi 32.0300 e 32.012, Ferranti 32.0100, Bindi 32.04, 32.0501 (nuova formulazione), 32.0503 e 32.0504 del relatore, Bindi 32.015, 32.0505 del relatore, nonché gli identici articoli aggiuntivi Ferranti 32.0101 e Bindi 32.016 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) non accetta la proposta del relatore di riformulare il suo articolo aggiuntivo 32.0110 in modo identico a quello Bindi 32.011.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento del relatore 0.32.011.100, nonché l'articolo aggiuntivo Bindi 32.011, come modificato dal subemendamento testé approvato; approva, quindi, con distinte votazioni, il subemendamento Ferranti 0.32.012.100, nonché l'articolo aggiuntivo Bindi 32.012, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Bindi 32.011, gli arti-

coli aggiuntivi Sarti 32.030 e 32.0110 non saranno posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Berretta 32.0120, Bindi 32.019, 32.020 e 32.021 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato dei Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, rileva che il testo in esame, composto da 5 articoli, è volto ad istituire, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma « Gamerra » di Pisa. Al riguardo, rammenta che Emanuele Scieri, presumibilmente, dopo essere rientrato in caserma e dopo essere stato in compagnia di un commilitone, veniva costretto da alcuni soggetti, rimasti purtroppo ignoti, ad arrampicarsi sulla scala della torretta di prosciugamento dei paracadute dalla parte esterna — quindi senza alcuna pro-

tezione – avvalendosi della sola forza delle braccia, mentre uno o più ignoti, che invece si arrampicavano dalla parte interna e protetta, gli pestavano brutalmente le mani in modo da fargli perdere la presa. Inevitabilmente, Emanuele precipitava al suolo e moriva dopo ore di agonia, durante le quali poteva essere soccorso e salvato. Dalla consulenza di parte venivano riportati elementi sufficienti per ritenere che all'episodio delittuoso erano state presenti altre persone, e che queste si siano adoperate attivamente per occultare il corpo dello Scieri, ancora in vita, celandolo tra tavoli dismessi. La « Folgore » tentava subito di accreditare l'ipotesi dell'incidente o meglio ancora quella del suicidio, nonostante le evidenze sul corpo di Emanuele (lividi, vistose escoriazioni sulle nocche delle mani, un dito mignolo fratturato, il piede sinistro ha una strana ferita ed è senza scarpa mentre l'altra è slacciata).

Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, evidenzia che la predetta Commissione sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti: stabilire la dinamica dei fatti, per accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili; accertare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma « Gammerra »; effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma « Gammerra », in particolare accertando l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della medesima caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.

Rileva, altresì, che la Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Essa procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ma non può adottare provvedimenti attinenti

alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, analogamente a quanto previsto per altre Commissioni d'inchiesta. La Commissione può, inoltre, richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi nonché stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ciò premesso, nel rammentare che trattasi di disposizioni di identico tenore a quelle già previste per l'istituzione di altre Commissioni di inchiesta, ritiene che la Commissione sia nelle condizioni di esprimere parere favorevole, per una serie di motivazioni che si appresta ad illustrare.

In primo luogo, osserva che numerosi dubbi sono stati avanzati dai familiari

sullo svolgimento delle indagini, tanto che i medesimi si sono determinati a rivolgere un appello al Presidente della Repubblica. Molteplici appaiono gli aspetti trascurati dall'indagine della Procura, riportati sul testo di legge: il rapporto del Generale Antonelli evidenzia che ben due « ispezioni straordinarie » furono disposte all'interno della caserma « Gamerra » nel giorno festivo di domenica 15 agosto 1999, la prima alle ore 5:30 dal Comandante della Brigata Folgore Generale Celentano, la seconda alle ore 21:30 dal Comandante del Ceapar Colonnello Pierangelo Corradi. Esse comprovano che i vertici della caserma non considerassero affatto « ordinaria » l'assenza dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri al contrappello di due giorni prima, come invece sostenuto nella richiesta di archiviazione. Mentre nessuno del personale di servizio all'interno della caserma effettua la benché minima ricerca dello scomparso Emanuele Scieri, poche ore dopo la « Gamerra » viene sottoposta a ben due ispezioni di massimo livello.

A suo avviso, lo Stato non può e non deve avere timore di ricostruire la verità. È doveroso che una commissione parlamentare prenda l'iniziativa di indagare e ricostruire i fatti. Rammenta che dalla morte di Emanuele Scieri ad oggi, sono state presentate più proposte di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, ma terminate le legislature, tali proposte sono decadute.

Osserva che il trascorrere del tempo non ha sopito il legittimo anelito di verità e giustizia della famiglia Scieri, degli amici di Emanuele e dell'opinione pubblica che ha inondato di email le caselle di posta elettronica di Deputati, Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio, per trasmettere un'istanza di istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta che accerti le dinamiche della morte di Emanuele ed i suoi responsabili.

Ricorda che dall'aprile 2014, tredici consigli comunali, nell'ordine Siracusa, Ferla (SR), Noto (SR), Sortino (SR), Palazzolo Acreide (SR), San Gregorio (CT), Pisa, Pachino (SR), Catania, Piazza Armerina (EN), Buccheri (SR), Castelverde (CR)

e Floridia (SR), hanno già deliberato la richiesta di istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri. Il 2 dicembre 2014, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti ha incontrato la professoressa Isabella Guarino, madre di Emanuele Scieri, impegnandosi ad approfondire la vicenda.

A suo parere, indagare ancora sulle responsabilità di terzi nella morte di Emanuele Scieri ed individuare i soggetti responsabili significa perseguire un interesse generale, condannare gli episodi di nonnismo (*rectius* reati) che nel caso Scieri hanno avuto il peggior degli epiloghi, ma di cui tantissimi giovani in servizio di leva sono stati e sono vittime. Alcuni, dopo la morte di Emanuele Scieri, trovarono il coraggio di raccontare gli abusi subiti ed il dibattito che ne seguì fu la molla che fece scattare la modifica del servizio di leva da obbligatorio a facoltativo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nel ricordare che il provvedimento in esame è diretto a convertire in legge il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, nonché misure finanziarie per interventi in territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015, segnala che la competenza della Commissione Giustizia si limita ad alcuni profili dell'articolo 2, che interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto Prodi-

bis), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo decreto legislativo) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori. In particolare, l'articolo 2 aggiunge un nuovo comma *4-bis* nell'articolo 57 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ai sensi del quale, se in prossimità della scadenza del programma – anche in caso di proroga trimestrale (disposta ai sensi del citato articolo 66) – la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, allorquando, sulla base di una specifica relazione predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Osserva che, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo stesso disegno di legge, l'obiettivo perseguito con la disposizione di cui all'articolo 2 è quello di evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento. Secondo la relazione illustrativa, il termine di dodici mesi per l'esecuzione del programma (intendendosi per esecuzione sia la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia l'intero svolgimento delle procedure di vendita, con aggiudicazione e

stipula con l'acquirente) può essere obiettivamente esiguo, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse e di particolari contingenze di mercato. Con la proroga, afferma sempre la relazione governativa, si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l'interesse dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso che la prosecuzione dell'attività aziendale, nel caso di gestione deficitaria, potrebbe determinare l'accumulo di pre deduzioni con inevitabile sacrificio dei crediti pregressi). Ai sensi del nuovo comma *4-bis*, il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni ai sensi del decreto legislativo, n. 270 in esame. A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo, n. 270, è il commissario straordinario che può chiedere al Tribunale, con l'autorizzazione del MISE, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga di tre mesi del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali e il Tribunale decide con decreto motivato. La formulazione del nuovo comma *4-bis* prevede invece che sull'ulteriore proroga di 12 mesi la relativa autorizzazione sia concessa direttamente dal MISE e successivamente trasmessa al Tribunale « perché questo eserciti le proprie attribuzioni ». Secondo la relazione illustrativa, « considerazioni di ordine sistematico inducono ad attribuire all'autorità amministrativa vigilante competente sull'approvazione del programma il potere di disporre la proroga, valutandone la coerenza all'impianto originariamente autorizzato, la "fattibilità" dal punto di vista economico finanziario e la rispondenza ai criteri di utilità e di non pregiudizio ai creditori, rimanendo salva in ogni caso la possibilità per il Tribunale competente di esercitare le attribuzioni che il decreto legislativo gli riconosce e, a tal fine, il provvedimento ministeriale di proroga gli viene comunicato ». Sempre secondo la relazione illustrativa, « la proroga trime-

strale di cui all'articolo 66, rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria, assume una ben diversa natura, potendo essere concessa nei casi in cui alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

C. 3238, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. Il predetto Protocollo istituisce, secondo uno schema ricorrente nelle convenzioni Onu in materia di diritti umani, un meccanismo di reclamo al quale i minori possono ricorrere per denunciare violazioni dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dei fanciulli fatta a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dall'Italia il 5 settembre 1991). Segnala che quello all'esame della Commissione rappresenta il terzo Protocollo opzionale alla Convenzione; il 25 maggio 2000, infatti, sono stati siglati il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo opzionale sulla vendita, pro-

stituzione e pornografia rappresentante bambini, entrambi ratificati dall'Italia il 9 maggio 2002. Il meccanismo di reclamo azionabile dai minori previsto dal Protocollo in esame fa capo al Comitato sui diritti del fanciullo, istituito dalla Convenzione del 1989 per monitorare l'attuazione della Convenzione e dei Protocolli opzionali da parte degli Stati parte a tali strumenti. Quanto alla genesi del Protocollo, rammenta che essa risale all'XI sessione del Consiglio dei Diritti umani dell'ONU (giugno 2009), che istituì un *Open-ended Working Group* incaricato progettare un Protocollo alla Convenzione del 1989 finalizzato all'istituzione di un sistema di ricorsi complementare a quello già previsto dagli ordinamenti nazionali e che allo stesso tempo lo rafforzasse, garantendo in tal modo ai minori di beneficiare di una maggiore tutela dei diritti di cui sono titolari. In tale modo la Convenzione sui diritti del fanciullo viene parificata alle altre convenzioni Onu già dotate – sovente in forza di protocolli opzionali – di un meccanismo di ricorso individuale. Con riferimento ai profili di stretto interesse della Commissione Giustizia, segnala che il Protocollo, suddiviso in quattro parti e composto da 24 articoli, enuncia, quale criterio guida delle attività del Comitato, quello del « *best interest of the child* », in base al quale il predetto organo deve tenere in considerazione i diritti e le opinioni del bambino, cui deve essere attribuito il giusto peso in relazione all'età anagrafica ed alla maturità (articolo 2). Per quanto concerne le procedure di Comunicazione (articoli 5-12), osserva che sono previste forme di ricorso paragiurisdizionale volte a denunciare e ad accertare violazioni della Convenzione sui diritti del fanciullo o dei primi due Protocolli alla medesima. Tali procedure sono di due tipi: comunicazioni individuali e comunicazioni interstatali. Con riferimento alle comunicazioni individuali, in particolare, l'articolo 5 prevede che possono presentare ricorso soggetti minori a titolo individuale – direttamente o mediante un rappresentante che agisca per loro conto – o a titolo collettivo, con riferimento a tutti

i casi di violazione della Convenzione e dei primi due Protocolli opzionali. Nel caso in cui la comunicazione pervenga da parte di un rappresentante, ciò dovrà avvenire con il consenso del minore o del gruppo di minori rappresentato, a meno che l'autore della comunicazione non possa altrimenti giustificare la propria azione. L'articolo 6 attribuisce al Comitato la competenza a richiedere allo Stato parte convenuto l'adozione di misure provvisorie a garanzia della vittima o presunta tale, senza che ciò comporti nessuna determinazione in merito all'ammissibilità o al merito della comunicazione. L'articolo 10 disciplina l'esame delle comunicazioni, prevedendo che esso sia tempestivo, a porte chiuse, e che si svolga sulla base della documentazione fornita, a condizione che essa sia trasmessa anche alle parti interessate. Nel caso in cui il Comitato abbia raccomandato l'adozione di misure provvisorie l'esame dovrà essere più rapido. Qualora la comunicazione verta su presunte violazioni di diritti economici, sociali e culturali, il Comitato dovrà tener conto della specificità di tale categoria di diritti, la cui attuazione prevede un margine di flessibilità per gli Stati. Concluso l'esame della comunicazione, il Comitato trasmette alle parti interessate le proprie valutazioni insieme ad eventuali raccomandazioni. La procedura si conclude con la replica scritta, nel termine massimo di sei mesi da parte dello Stato interessato, il quale dovrà informare delle misure adottate o previste alla luce dei pareri e delle raccomandazioni del Comitato (articolo 11). Quanto alle procedure di comunicazione interstatale, rammenta che l'articolo 12 del Protocollo in esame prevede che ciascuno Stato parte al Protocollo possa, in qualsiasi momento, dichiarare di accettare la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni con cui uno Stato parte del Protocollo affermi che un altro Stato non rispetta la disciplina della Convenzione o dei primi due Protocolli opzionali (paragrafo 1). La parte III (articoli 13-14) del Protocollo disciplina la procedura di inchiesta (*Inquiry procedure*), anche in questo caso allineando il sistema

della Convenzione sui diritti del fanciullo a quello previsto per altre convenzioni ONU in materia di diritti umani. Segnala che, in base all'articolo 13, il Comitato può avviare un'indagine qualora riceva informazioni attendibili circa presunte violazioni – gravi o sistematiche – dei diritti contenuti nella Convenzione o nei primi due Protocolli da parte di uno Stato parte al Terzo Protocollo, invitando tale Paese a cooperare nell'esame dell'informazione e sottoponendo tempestivamente alla sua attenzione le proprie osservazioni. Raccolti gli elementi dallo Stato interessato e sulla scorta di ogni altra informazione rilevante, il Comitato può disporre un'inchiesta – svolta con riservatezza e con la collaborazione dello Stato interessato – e può altresì prevedere all'occorrenza, previa accettazione del Paese in questione, anche una visita sul territorio del medesimo. Lo Stato coinvolto ha sei mesi per rispondere ai commenti ed alle eventuali raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.

C. 3239, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa (A.C. 3239), approvato dal Senato il 15 luglio 2015. Il predetto Accordo si inserisce nel quadro degli Accordi di cooperazione in campo

militare che il Ministero della Difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale che multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria e della difesa. Nel passare all'esame di contenuti del provvedimento, segnala che esso si compone di dieci articoli, ispirandosi, tra l'altro, ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite. Per quanto attiene ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, osserva che rilevano le disposizioni cui all'articolo IV dell'Accordo. In particolare, tale articolo, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua, altresì, le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.

C. 3240, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 3240, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Montenegro del 14 settembre 2011, sulla cooperazione nel settore della difesa, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo

dell'industria della difesa. Al riguardo, rammenta che, per quanto concerne il Montenegro, i rapporti bilaterali in materia di difesa con l'Italia erano regolati fino al 2006, anno in cui il Montenegro stesso si è reso indipendente dalla Federazione con la Serbia, da un Accordo del 19 novembre 2003: tale intesa è stata successivamente dichiarata decaduta all'entrata in vigore (27 dicembre 2012) del Memorandum italo-montenegrino sulla successione di Podgorica nei trattati bilaterali conclusi prima del 2006. Di conseguenza le Parti convenivano di sottoscrivere l'Accordo ora all'esame della Commissione affari esteri, per disciplinare ex novo la cooperazione bilaterale in campo militare. Segnala che l'Accordo in esame, che si compone di 11 articoli, si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e persegue lo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità (articolo 1). La cooperazione si svilupperà, in particolare, nei seguenti settori: sicurezza e politica di difesa, industria della difesa e politica di approvvigionamenti; scambio e transito di materiali militari; operazioni umanitarie, organizzazione, formazione e addestramento delle forze armate, polizia militare, medicina, cultura e sport militari. Le Parti potranno altresì, di comune accordo, individuare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco (articolo 3). Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che rilevano le disposizioni di cui all'articolo 8 che, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua altresì le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante. Lo Stato di origine potrà peraltro anche rinunciare alla propria giurisdizione prioritaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 506 del 17 set-

tembre 2015, a pagina 99, prima colonna, dodicesima riga, il numero: « 32.011. » è sostituito dal seguente: « 32.0300. ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 522 del 15 ottobre 2015, a pagina 9, seconda colonna, seconda riga, le parole: « con la reclusione da sette a quattordici anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da otto a diciotto anni ». »

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 24.

Al comma 1, lettera a), capoverso « comma 1 », dopo le parole: « 600-quinquies, » inserire le seguenti: « 603-bis ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Dopo il comma 603-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è aggiunto il seguente articolo:

“603-quater. – *Confisca obbligatoria.* – In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il presso, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.” ».

Conseguentemente sostituire:

a) la denominazione del Capo IV con il seguente: « Disposizioni sulla confisca

prevista dal codice penale, dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e sull'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati »;

b) la rubrica dell'articolo 24 con la seguente: « Ambito applicativo ed estensione della confisca obbligatoria e della disciplina del Codice antimafia ».

24. 800. Il Governo.

ART. 26.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente Capo:

CAPO VI-bis.

DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

ART. 26-bis.

(Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « e 602, », sono sostituite dalle seguenti: « , 602 e 603-bis, ».

26. 0600. Il Governo.

ALLEGATO 2

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Fondo di garanzia per il credito e gli investimenti).

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono inseriti i seguenti:

« ART. 41-bis.

(Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito denominato "Fondo", avente come principali obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a).

2. Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità.

3. Nell'accesso al Fondo, richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater, sono preferite le aziende che versano in difficoltà economiche di particolare rilevanza. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto, da adottarsi dal Ministro per lo sviluppo economico.

4. Le spese di funzionamento delle sezioni previste dal comma 2 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, nonché dai compensi liquidati all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale ed individuato tra i dipendenti di INVITALIA S.p.A., iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli Amministratori Giudiziari, di cui ai successivi commi 9 e 10.

5. I finanziamenti previsti dal comma 2 per il sostegno agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato, secondo le condizioni ed i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.

6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, a seguito della escussione della garanzia.

7. Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, sottoposte a sequestro e confisca per le ragioni e alle condizioni indicate al comma 3 possono accedere al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo.

8. Il Tribunale, col procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270. Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da INVITALIA S.p.A., tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente di INVITALIA S.p.A., per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35 comma 9.

10. Nei casi in cui venga nominato Amministratore Giudiziario un dipendente di INVITALIA S.p.A., allorquando il Tribunale autorizzi il subentro negli organi sociali, il relativo compenso è devoluto al Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate.

ART. 41-ter.

(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).

1. Presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2012, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia, che persegue i seguenti principali obiettivi:

- a) la continuità del credito bancario;
- b) il sostegno agli investimenti finalizzati all'innovazione della strumentazione aziendale;
- c) la tutela dei livelli occupazionali;
- d) la promozione di misure di emergenza del lavoro irregolare;
- e) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Mediante la sottoscrizione di un accordo tra l'Agenzia, Invitalia, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite:

- a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento;
- b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia;
- c) l'ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo.

L'Agenzia e INVITALIA S.p.A., possono contribuire ad incrementare la dotazione

del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012.

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera *c)* inserire la seguente: *c-bis)* definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e per l'istituzione di una sezione speciale nell'ambito del Fondi di garanzia per le piccole e medie imprese.

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel pre-

cedente articolo 7, si provvede ai sensi dell'articolo 42, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a favore di Invitalia per lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo e nel precedente articolo 7, o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 242 e 243, legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Agenzia ed INVITALIA S.p.A., possono altresì, attraverso apposite convenzioni, disciplinare i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo.

7. 700 Il Relatore.

ALLEGATO 3

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

<p>ART. 23.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>23. 1. Bindi.</p>	<p>del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;</p> <p><i>b)</i> dopo la lettera <i>i)</i> è aggiunta la seguente:</p> <p><i>i-bis)</i> ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 317, 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i>, 320 e 322-<i>bis</i> del codice penale.</p> <p>32. 0600. Il Relatore.</p>
<p>ART. 27.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>27. 1. Bindi.</p>	<p><i>Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 32-<i>bis</i>.</p> <p>1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al comma 2, dopo le parole: <i>dimora la persona</i> sono inserite le seguenti: <i>dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto;</i></p> <p><i>b)</i> il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 4. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-<i>sexies</i> dell'articolo 12 dell'articolo 7-<i>bis</i> del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».</p> <p>32. 0500. Il Relatore.</p>
<p>ART. 28.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 28. 1. Bindi.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 28. 2. Il Relatore.</p>	<p><i>Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 32-<i>bis</i>.</p> <p>1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> alla lettera <i>b)</i>, dopo le parole: <i>n. 356</i> sono aggiunte le seguenti: <i>ovvero</i></p>
<p>ART. 32.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>32. 1. Bindi.</p> <p><i>Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 32-<i>bis</i>.</p> <p>1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> alla lettera <i>b)</i>, dopo le parole: <i>n. 356</i> sono aggiunte le seguenti: <i>ovvero</i></p>	<p><i>Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 32-<i>bis</i>.</p> <p>1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> alla lettera <i>b)</i>, dopo le parole: <i>n. 356</i> sono aggiunte le seguenti: <i>ovvero</i></p>

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« 2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Regioni ».

32. 0300. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« 5. inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Regioni ».

32. 012. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. All'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « all'interessato » sono aggiunte le seguenti: « e al suo difensore ».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « l'interessato » sono aggiunte le seguenti: « e il suo difensore »;

b) al comma 3 dopo le parole: « l'interessato » sono aggiunte le seguenti: « e il suo difensore ».

32. 0100. Ferranti.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sostituito dal seguente:

« ART. 14.

(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale).

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporli successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

3. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2. il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.

4. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo

procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

32. 04. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. ».

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini ed alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri, il questore territorialmente competente ed il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridi-

che nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato ed informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al Tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso ».

32. 0501. (nuova formulazione). Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole « di cui ai commi 1, 2 e 3. » sono inserite le seguenti: « Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini ».

32. 0503. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. All'articolo 22, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato 5 giorni prima dell'udienza. Ai fini del termine per la convalida si tiene conto dei termini di sospensione previsti dall'articolo 24, comma 2. ».

32. 0504. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

I commi 1 e 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice.

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.

32. 015. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « , salvo che ritenga di confermare l'amministratore » sono sostituite dalle seguenti: « , salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. »;

b) al comma 3 le parole da « il tribunale » alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale, ove

abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale. ».

2. All'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 675 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 2. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. 3. I compiti del giudice delegato alla procedura vengono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1. ».

32. 0505. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni

economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili ».

* **32. 0101.** Ferranti.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili ».

* **32. 016.** Bindi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
32.011 BINDI.

Al comma 1:

sostituire la parola: agevolati con le seguenti: sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare;

dopo le parole: ed l) inserire le seguenti: ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

al comma 6 sostituire le parole: che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 con le seguenti: che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite.

0. 32. 011. 100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 34.

(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed l), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai

titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6. i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di di-

sporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822.84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3 ».

32. 011. Bindi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 32.012 BINDI.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: commissario giudiziario con le seguenti: amministratore giudiziario.

Conseguentemente, sostituire nell'emendamento ovunque ricorrano le parole: com-

missario giudiziario con le seguenti: amministratore giudiziario.

Al comma 6 sostituire le parole: dell'articolo 84 *con le seguenti:* dell'articolo 84, comma 4.

Al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.

0. 32. 012. 100. Ferranti.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

« ART. 34-bis.

(Controllo giudiziario delle aziende).

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma I, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, fuso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli

incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al Pubblico Ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma precedente, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

1) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, c di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

2) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma precedente nei confronti del commissario giudiziario;

3) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

4) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;

5) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma

precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma I dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera *b*) del comma 2 nelle forme previste dal comma precedente.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma precedente sospende gli effetti di cui all'articolo 94.

32. 012. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

ART. 35-bis.

(Responsabilità nella gestione e controlli della Pubblica Amministrazione).

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile, l'amministratore giu-

diziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35 comma quarto e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41 comma sesto, per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41 comma primo, gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma secondo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Entro il termine di sanatoria sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto della provincia interessata rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48.

32. 0120. Berretta.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. L'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 46.

(Restituzione per equivalente).

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'ar-

articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 48, comma 3, e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutata sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.

32. 019. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, è sostituito dal seguente: «2. L'Agazia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento di cui all'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»

32. 020. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

32. 021. Bindi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EUR SpA 43

SEDE REFERENTE:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 54

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272-A Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti*) 47

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato Doc. XXII, nn. 46 e 51 (Parere alla IV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 51

AVVERTENZA 53

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 ottobre 2015.

Audizione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EUR SpA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate 122 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge (*vedi allegato*).

Quanto all'ammissibilità di tali proposte, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Rileva che

tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Osserva che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di

economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». La Corte ha quindi precisato che « se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha poi inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ». Ricorda, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Ricorda, da ultimo, che la Giunta per il Regolamento, con proprio parere in data

26 giugno 2013, ha precisato che « ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa ». Qualora, invece, « la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, fa presente che la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei criteri dianzi esposti, posto che la materia del decreto deve identificarsi in misure finanziarie per interventi in territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici, in modifiche ordinarie in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché in misure urgenti per garantire la funzionalità e il decoro degli edifici scolastici, comunica che sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Sanga 1.11 e 1.12, in materia di riconoscimento del carattere risarcitorio delle rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogate dall'INAIL;

Melilli 1.13, in materia di anticipazioni di cassa per le regioni;

Paola Boldrini 1.16, in materia di limite massimo di indebitamento per le università;

Pilozzi 1.18, in materia di risoluzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di

servizi a seguito di violazioni dei diritti dei lavoratori;

Bergamini 1.01, recante agevolazioni fiscali per esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni per interventi in ambito locale;

Misiani 3.17, in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione dei bilanci delle città metropolitane e delle province per l'anno 2015 derivante da trasferimenti correnti e in conto capitale operati dalle regioni;

Capozzolo 3.18, volto a differire il termine per deliberare da parte delle regioni la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, al fine di accedere al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole;

Crimi 3.01, volto alla semplificazione delle procedure autorizzative per apparecchiature a risonanza magnetica;

Luigi Di Maio 3.02 e 3.03, recanti trasferimenti agli enti locali per garantire l'espletamento dei servizi essenziali;

Luigi Di Maio 3.04, volto all'esclusione dal patto di stabilità interno, per i comuni, delle spese di formazione del personale;

identici Palese 3.05 e Giulietti 3.06, identici Misiani 3.057 e Palese 3.011, recanti misure per lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas naturale;

identici Guidesi 3.08, Palese 3.09, Melilla 3.010 e Misiani 3.033, identici Melilla 3.015, Parrini 3.049 e Palese 3.070, Palese 3.071, Melilla 3.016, Melilla 3.021, Melilla 3.024, identici Parrini 3.047 e Palese 3.073, identici Marcon 3.023, Marchetti 3.048 e Palese 3.072, identici Paola Bragantini 3.050 e Palese 3.069, che recano la disciplina di voci di spesa e di entrata rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

Melilla 3.018, identici Giulietti 3.044 e Palese 3.076, volti ad estendere temporaneamente e soggettivamente l'ambito di

applicazione della disciplina in materia di ripiano della quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui per gli enti territoriali che hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Melilla 3.019, identici Parrini 3.045 e Palese 3.075, in materia di anticipazioni di tesoreria per gli enti locali;

Melilla 3.025, identici Paola Bragantini 3.054 e Palese 3.065, Palese 3.064, che intervengono sui termini delle comunicazioni regionali relative alla rimodulazione dei saldi obiettivo degli enti locali;

identici Melilla 3.026, Castricone 3.027, Guidesi 3.039, Guerra 3.056 e Latronico 3.081, Falcone 3.059, concernenti la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tributi comunali;

identici Marcon 3.028, Fanucci 3.058 e Palese 3.080, in materia di imputazione a bilancio del contributo spettante ai comuni sedi di uffici giudiziari;

identici Placido 3.029, Palese 3.066, Guidesi 3.040 e Guerra 3.053, Giulietti 3.061, in materia di estensione ai comuni minori della possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad una determinata soglia;

identici Placido 3.030, Guidesi 3.041, Guerra 3.052 e Palese 3.067, volti a differire l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di centrali uniche di committenza per i comuni non capoluogo di provincia;

Rubinato 3.032, volto a consentire alle amministrazioni pubbliche la prosecuzione delle attività di pubblica utilità;

identici Giulietti 3.051, Palese 3.068 e Marcon 3.013, Guidesi 3.035, che intervengono sulla disciplina relativa all'esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani;

identici Melilla 3.020, Paola Bragantini 3.046, Palese 3.074, in materia di

concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti da parte degli enti locali;

Crimi 3.031, in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare delle Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni pubbliche;

identici Melilla 3.022, Misiani 3.055 e Palese 3.063, che intervengono sulla disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno;

Melilli 3.060, concernente la conferma da parte del vicesindaco metropolitano delle deleghe ai consiglieri metropolitani;

identici Giulietti 3.062 e Palese 3.079, in materia di differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni montani di piccole dimensioni.

Comunica inoltre che, ove non vi siano obiezioni, il termine per la presentazione dei ricorsi potrebbe essere fissato per le ore 17 della giornata odierna.

MAINO MARCHI (PD), *relatore*, ritiene che sarebbe opportuno attribuire ai gruppi un maggior intervallo di tempo ai fini della presentazione dei ricorsi, ipotizzando una scadenza nella mattinata della giornata di domani.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel prendere atto della richiesta testé avanzata dal relatore, non essendovi ulteriori obiezioni, stabilisce dunque il termine per la presentazione dei ricorsi per le ore 10 della giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.45.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.**C. 3272-A Governo, approvato dal Senato, e abb.**
(Parere all'Assemblea).*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in oggetto è già stato esaminato, nella seduta del 14 ottobre 2015, dalla Commissione bilancio, che ha espresso sul testo originario parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con una condizione. Segnala quindi che la Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimersi sul testo all'esame dell'Assemblea, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente da parte delle Commissioni di merito.

Al riguardo, fa presente che le Commissioni VII e IX hanno recepito la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, mentre non hanno recepito la condizione con cui si rileva che, ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, appare opportuno, all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso 3-*bis*, sopprimere il terzo periodo, collocandolo in un autonomo capoverso 3-*quater*, in modo da evidenziare che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione che rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano sono quelli che eccedono anche il nuovo stanziamento disposto a carico del bilancio dello Stato.

Evidenzia che il testo risultante dall'esame in sede referente reca inoltre altre modifiche e integrazioni rispetto al testo su cui era stato espresso il parere nella seduta del 14 ottobre 2015. In particolare, rileva che fra gli altri interventi le Commissioni di merito hanno modificato, all'articolo 3 del testo, una disposizione che sarà inserita – come articolo 49-*ter* – nel testo unico dei servizi di media audiovisivi

e radiofonici, in materia di contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate. Al riguardo, stante l'ampliamento soggettivo ed oggettivo delle esclusioni dal codice dei contratti pubblici, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare – anche in relazione al testo come modificato dalle Commissioni di merito – la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa europea.

Segnala, infine, che le altre modifiche introdotte durante l'esame in sede referente non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che l'articolo 49-*ter* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, anche come modificato dalle Commissioni di merito, non presenta profili problematici riguardo alla sua compatibilità con la normativa europea.

Ritiene inoltre – come già evidenziato dalla Commissione in occasione del parere espresso sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito – che, ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, sarebbe opportuno, all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso 3-*bis*, sopprimere il terzo periodo, collocandolo in un autonomo capoverso 3-*quater*, in modo da evidenziare che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione che rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano sono quelli che eccedono anche il nuovo stanziamento disposto a carico del bilancio dello Stato.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3272-A Governo, approvato dal Senato, recante Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,

nonché gli emendamenti 2.800, 2.801, 3.800, 3.801 e 5.800 delle Commissioni e i relativi subemendamenti 0.2.801.1, 0.2.801.2, 0.2.801.3, 0.3.800.1, 0.3.801.1, 0.5.800.1, 0.5.800.2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 49-ter del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, anche come modificato dalle Commissioni di merito, non presenta profili problematici riguardo alla sua compatibilità con la normativa europea;

ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, appare opportuno, all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo, collocandolo in un autonomo capoverso 3-quater, in modo da evidenziare che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione che rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano sono quelli che eccedono anche il nuovo stanziamento disposto a carico del bilancio dello Stato,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo.

Consequentemente alla medesima lettera f), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:

3-quater. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 3-bis rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 2.800, 2.801, 3.800, 3.801 e 5.800 delle Commissioni e relativi subemendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Caparini 3.03, identici Altieri 4.58 e Caparini 4.220, che prevedono l'abolizione del canone RAI, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere finanziario e alla conseguente copertura;

Caparini 3.05, identici Altieri 4.15 e Caparini 4.204, che prorogano le disposizioni relative al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, per un importo pari a 105 milioni di euro per il 2015, utilizzando a tale scopo i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone RAI;

Caparini 5.55, che proroga per l'anno 2015 quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 323 del 1993 in materia di definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, quantificando il relativo onere in 60 milioni di euro e utilizzando a tale scopo i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone RAI;

Caparini 3.07, Altieri 4.3, che prevedono che il canone RAI sia dovuto solamente se l'utente decide di usufruire del relativo servizio, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere finanziario e alla conseguente copertura;

Caparini 3.06, identici Altieri 4.10 e Caparini 4.203, Altieri 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.200, 4.201 e 4.202, che prevedono che i proventi del canone RAI siano versati per una determinata percentuale alle regioni e ripartiti tra le emittenti locali in base ad un apposito emanando regolamento, provvedendo alla copertura del relativo onere permanente, peraltro non quantificato, mediante riduzione del Fondo ISPE, che tuttavia non presenta a regime le necessarie disponibilità;

Caparini 3.08, che prevede misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2015, 20 milioni per l'anno 2016 e 20 milioni per l'anno 2017, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Caparini 3.09, che provvede a ridurre ad un decimo le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 500 mila euro annui, mediante riduzione del Fondo ISPE, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità;

Caparini 3.02, che prevede l'abolizione del canone RAI a decorrere dal 2015, prevedendo contestualmente, come copertura finanziaria del relativo mancato introito, una riduzione della spesa per consumi intermedi e per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni quantificata, tra l'altro, in 1,3 miliardi di euro per il 2014 (esercizio finanziario ormai concluso);

Borghesi 3.01, che prevede che, a decorrere dal 2016, il canone RAI sia dovuto solamente se l'utente decide di usufruire del relativo servizio, prevedendo contestualmente, come copertura finanziario del relativo mancato introito, una riduzione della spesa per consumi intermedi e per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni quanti-

cata, tra l'altro, in 1,3 miliardi di euro per il 2014 (esercizio finanziario ormai concluso).

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Brunetta 1.5 e Altieri 1.7, che prevedono, oltre alla privatizzazione della RAI, la concessione di incentivi, alimentati anche attraverso l'imposta sulla pubblicità, in favore delle società, anche private, che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Brunetta 1.6, Caparini 2.4, 2.5 e 2.11, che prevedono la privatizzazione – integrale o parziale – della RAI, destinando i relativi proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi, anche indiretti, connessi alla suddetta operazione di dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI;

Vargiu 1.45, identici Vargiu 1.48 e Liuzzi 1.239, Simone Valente 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353 e 1.354, che, nel modificare il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005 relativo ai compiti del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedono che il concessionario debba garantire un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese finalizzate alla valorizzazione, tra l'altro, di opere cinematografiche e musicali. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative, anche alla luce delle risorse attualmente previste per l'esecuzione del contratto nazionale di servizio;

Nesci 1.265, 1.266 e 1.267, che, nel modificare il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono

volte ad includere tra i compiti del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo anche l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua albanese, greca, occitana e sarda. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi delle proposte emendative, anche alla luce delle risorse attualmente previste per l'esecuzione del contratto nazionale di servizio;

Fico 1.307, che, nel modificare il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono volte ad includere tra i compiti del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo anche la diffusione su due differenti canali digitali terrestri dei contenuti trasmessi dai canali satellitari di Camera e Senato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, anche alla luce delle risorse attualmente previste per l'esecuzione del contratto nazionale di servizio;

Vargiu 1.51, che prevede che la sede regionale della Sardegna costituisca centro di produzione decentrato nella produzione di trasmissioni in lingua inglese dedicate alla promozione cultura del Mediterraneo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Caparini 2.3, che prevede, tra l'altro, la privatizzazione della RAI nonché l'abolizione, a decorrere dal 19 gennaio 2017, del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938, fermo restando che l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo sarà comunque assicurato sulla base di contratti di servizio stipulati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi, anche indiretti, connessi alla suddetta operazione di dismissione della par-

tecipazione dello Stato nella società RAI nonché alla abolizione del canone di abbonamento;

Giancarlo Giordano 2.216, Pannarale 2.58 e Civati 2.60, che, tra l'altro, prevedono l'istituzione del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico dotato di autonomia finanziaria ed organizzato secondo il modello delle autorità indipendenti. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Andrea Maestri 2.59 e Civati 2.136, che, tra l'altro, prevedono l'istituzione di un albo presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM). Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Giancarlo Giordano 2.185, che modifica l'articolo 21, comma 3, della legge n. 112 del 2004 – che prevede l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa –, prevedendo che tale alienazione possa avvenire fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Fratoianni 3.0200, che prevede che la determinazione del canone RAI spetti all'AGCOM, secondo il criterio della progressività fiscale generale. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Caparini 3.04, che istituisce, a decorrere dal 2016, il Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, e dispone la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo

l'utilizzazione di una quota non inferiore a 270 milioni di euro annui a valere sul citato Fondo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Borghesi 4.59, che prevede la definizione, con apposito regolamento, di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della proposta emendativa;

Altieri 4.01, che prevede l'abolizione del canone RAI a decorrere dal 2017, prevedendo contestualmente, come copertura finanziaria del relativo mancato introito, peraltro non quantificato, una serie di interventi di risparmio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Altieri 4.02, che prevede una delega per la revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Caparini 5.9, che prevede un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'emittenza televisiva locale, ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante un incremento dei contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

Borghesi 5.11, che interviene sulla disciplina relativa alla riduzione delle sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali a seguito di regolarizzazione entro un determinato termine. Al riguardo, giudica opportuno ac-

quisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.45, 1.48, 1.51, 1.239, 1.265, 1.266, 1.267, 1.307, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.58, 2.59, 2.60, 2.136, 2.185, 2.216, 4.3, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.58, 4.59, 4.200, 4.201, 4.202, 4.203, 4.204, 4.220, 5.9, 5.55 e 5.11 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.0200, 4.01, 4.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.

Testo unificato Doc. XXII, nn. 46 e 51.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, avverte che la Commissione difesa ha trasmesso il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati sulla morte del militare Emanuele Scieri (Doc. XXII, n. 46 e n. 51). Al riguardo, fa presente che il testo, composto da cinque articoli, prevede in particolare che la Commissione di inchiesta in oggetto sia istituita per la durata della XVII legislatura e presenti all'Assemblea della Camera dei deputati, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori ovvero ogni qual volta lo richiedano casi di particolare gravità e urgenza, una relazione sul risultato dell'attività svolta. Osserva che la Commissione sarà composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. Essa, per lo svolgimento della propria attività, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, la Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della istituenda Commissione – nel limite massimo di 40 mila euro per l'anno 2015 e di 100 mila euro per ciascuno degli anni successivi (della corrente legislatura) – siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Rileva che, ai sensi della medesima disposizione, il Presidente della Camera – per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta – può autorizzare un incremento delle spese negli importi sopra indicati in misura non superiore al 30 per cento.

In proposito, rileva che il testo unificato in esame non è suscettibile di deter-

minare effetti diretti sulla finanza pubblica, posto che gli oneri derivanti dal provvedimento, compresi gli eventuali incrementi di spesa autorizzati, sono comunque a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati.

In tale quadro, ritiene che potrebbe tuttavia essere valutata l'opportunità di modificare in riduzione l'onere previsto per l'anno 2015, tenendo conto dei tempi necessari per la costituzione della Commissione e della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2015, nonché di precisare che gli anni successivi al 2015 cui si riferisce il finanziamento di 100 mila euro annui sono quelli compresi nella XVII legislatura.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con le valutazioni espresse dal relatore sul provvedimento in discussione.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, nn. 46 e 51, recante Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri;

premessi che il testo unificato in esame non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, posto che gli oneri derivanti dal provvedimento, compresi gli eventuali incrementi di spesa autorizzati, sono comunque a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati;

considerato che potrebbe essere valutata l'opportunità, all'articolo 5, comma 5, di modificare in riduzione l'onere previsto per l'anno 2015, tenendo conto dei tempi necessari per la costituzione della Commissione e della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2015, e di precisare che gli anni successivi al 2015 cui si

riferisce il finanziamento di 100 mila euro annui sono quelli compresi nella XVII legislatura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 5, comma 5, di modificare in riduzione la spesa prevista per il 2015, tenendo conto dei tempi necessari alla conclusione dell'iter del provvedimento e alla successiva costituzione della Commissione di inchiesta e di precisare che gli anni successivi al 2015 cui si riferisce il finanziamento di 100 mila euro annui sono quelli compresi nella XVII legislatura ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

C. 3315-A Governo.

ALLEGATO

**DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
C. 3340 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, *inserire le seguenti:* esclusi gli edifici già ammessi ad interventi di edilizia scolastica, nelle graduatorie per la realizzazione di interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché delle graduatorie per la messa in conformità/agibilità degli edifici scolastici, tali da rendere vani preventivi interventi sul decoro,.

- 1. 1.** Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 1, dopo le parole: pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, *inserire le seguenti:* esclusi gli edifici già ammessi ad interventi di edilizia scolastica previsti dalla programmazione nazionale triennale per il periodo 2015-2017, tali da rendere vani preventivi interventi sul decoro,.

- 1. 2.** Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo monitoraggio da parte del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze dei bilanci e di un'attività di rendicontazione delle risorse già spese delle attuali ditte aggiudicatrici per gli appalti di pulizie e manutenzione nelle scuole.

Conseguentemente al secondo periodo, medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei bilanci e di un'attività di rendicontazione delle risorse già spese delle attuali ditte aggiudicatrici per gli appalti di pulizie e manutenzione nelle scuole.

- 1. 3.** Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'immediata disponibilità delle succitate risorse, l'erogazione delle stesse è fissata nel termine perentorio di 30 giorni dal loro stanziamento.

- 1. 4.** Marzana, Luigi Gallo, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ditta appaltatrice ha l'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle spese sostenute in corso di esecuzione dell'appalto e, nel rispetto dei principi di trasparenza, sono pubblicati nei siti isti-

tuzionali di riferimento tutti i relativi dati utili.

- 1. 5.** Marzana, Luigi Gallo, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento antisismico e prevenzione del rischio idrogeologico per gli stessi. Alla finalità di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 1. 6.** Di Benedetto, Caso, Brescia, Cariello, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, con particolare riferimento agli interventi di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, in cui è stata censita la presenza di amianto. Alla finalità di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 1. 7.** Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, D'Uva.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- 1. 8.** Caso, Di Benedetto, Cariello, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, D'Uva.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2015, *aggiungere le seguenti:* di cui 24 milioni di euro per la cassa integrazione del mese di agosto 2015 dei lavoratori impegnati nel succitato piano e 26 milioni di euro per gli interventi relativi al medesimo piano straordinario per il mese di settembre 2015, previa verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori e relativa relazione da parte dei dirigenti scolastici.

- 1. 9.** Luigi Gallo, Marzana, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2015, *aggiungere le seguenti:* di cui 12 milioni di euro per la

cassa integrazione del mese di agosto 2015 dei lavoratori impegnati nel succitato piano e 38 milioni di euro per gli interventi relativi al medesimo piano straordinario per il mese di settembre 2015, previa verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori e relativa relazione da parte dei dirigenti scolastici.

1. 10. Luigi Gallo, Marzana, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La rendita per inabilità permanente erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 66, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura risarcitoria del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.

1-ter. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dal computo del reddito individuale e di quello del nucleo familiare del titolare, ai fini tributari, previdenziali, sanitari, assistenziali e in qualunque altro caso in cui assuma rilevanza il reddito del percipiente e del nucleo familiare.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applica-

zione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 11. Sanga.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.

1-ter. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter* del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1. 12. Sanga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle stesse nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015 ».

1. 13. Melilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni che nella costruzione di nuove scuole si siano già avvalsi di un contratto di disponibilità di cui all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 ed essere altresì destinatari delle risorse di cui al comma 158 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1. 14. Castricone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La ripartizione dei fondi di cui al comma precedente e relativi alla data dell'anno 2015 del programma « Scuole belle » è effettuata in modo da realizzare una equa ripartizione tra i territori delle regioni in base alla popolazione, tenendo conto anche delle assegnazioni già effettuate con la prima rata del 2015.

1. 15. Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Non concorrono al calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 gli oneri di ammortamento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati. Gli atenei possono contrarre le forme di indebitamento di cui al periodo precedente, a carico del proprio bilancio, subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione ».

mento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati. Gli atenei possono contrarre le forme di indebitamento di cui al periodo precedente, a carico del proprio bilancio, subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione ».

1. 16. Paola Boldrini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis A decorrere dal 1° aprile 2016, al termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Alla scadenza delle suddette convenzioni i posti accantonati sono reinseriti nell'organico.

1. 17. Luigi Gallo, Marzana, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Castelli, D'Uva, Nesci, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Negli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come

quelli nei quali il costo della manodopera è pari, almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, l'Ente ha facoltà di attivare procedure di rescissione delle convenzioni stipulate con le imprese aggiudicatrici in seguito ad accertate violazioni dei diritti dei lavoratori e alla mancata applicazione del CCNL di settore.

1. 18. Pillozzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure finanziarie per esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni per interventi in ambito locale).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato a finanziare misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate ad interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per infrastrutture di trasporto pubblico locale ».

1. 01. Bergamini, Palese.

ART. 2.

Sopprimerlo.

***2. 1.** Guidesi.

Sopprimerlo.

***2. 2.** Da Villa, Caso, Crippa, Vallasca, Fantinati, Cancelleri, Della Valle.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato e integrato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, erano, anche per una parte più limitata del suddetto periodo, in regime di amministrazione straordinaria, l'unicità delle titolarità dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica viene verificata alla data del 1° gennaio 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria.

2. 3. Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis). L'importo complessivo dei compensi omnicomprensivi del commissario straordinario, del subcommissario e dei componenti del comitato non può essere superiore al limite stabilito dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario ».

2. 4. Crippa, Da Villa, Vallasca, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Colui che viene nominato commissario straordinario non può assumere, fino alla scadenza dell'incarico, funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di ulteriori imprese ».

2. 5. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso.

ART. 3.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Per gli anni 2015 e 2016, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 2015, per i comuni siti nei territori colpiti è sospesa l'applicazione del Patto di stabilità interno.

1-bis. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. 1. Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: eventi meteorologici aggiungere le seguenti: che nel giorno 24 agosto 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Siena.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: ridotto aggiungere le seguenti: di 1 milione di euro per il comune di Monteroni d'Arbia, di 1 milione di euro per il comune di Asciano e.

3. 2. Dallai, Parrini.

Al comma 1, sostituire dalle parole: l'obiettivo del patto di stabilità interno fino alla fine, con le seguenti: sono stanziati 4 milioni di euro per la provincia di Parma, 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza, e complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. Dette risorse sono a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqüies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sue successive modifiche e integrazioni.

3. 3. Paglia, Marcon, Melilla, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 20 milioni e le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 25 milioni e le parole: 3,679 milioni con le seguenti: 7 milioni.

3. 4. Guidesi.

Al comma 1 sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 14 milioni e le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 16,5 milioni.

3. 5. Guidesi.

Al comma 1 sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 12 milioni e le parole: 6,5 milioni con le seguenti: 19 milioni e le parole: 3,679 milioni con le seguenti: 9 milioni.

3. 6. Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire l'avvio immediato di interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 13 e 14 ottobre 2015, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqüies*, della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi *1-quater* e *1-quinquies*.

1-quater. Le lettere dalla *a)* alla *e)* del comma 1, articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono sostituite dalle seguenti:

a) permesso di ricerca: 5.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 6.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 8.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 11.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 12.000 euro per chilometro quadrato.

1-quinquies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 *aggiungere il seguente:*

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, viene applicata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

3. 7. Daga, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2015 i comuni di Airola Amorosi, Apice, Benevento, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Cau-

tano, Dugenta, Foglianise, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pago Veiano, Paupisi, Pescosanna, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Teleso Terme, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, della provincia di Benevento, ed eventualmente gli altri comuni della medesima provincia individuati nell'ambito della predetta procedura, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei comuni della predetta provincia per l'anno 2015 è ridotto nella misura determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi, di un importo sino a 2 milioni di euro. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a disporre, fino al 30 giugno 2015, la sospensione dei termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nei confronti delle persone fisiche nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale, che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma *1-ter*, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'am-

bito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: 13 e 14 settembre aggiungere le seguenti: e 14 e 15 ottobre.

3. 8. De Girolamo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito nelle giornate del 14, 15 e 16 ottobre 2015 i comuni della provincia di Foggia, Taranto e Lecce, ed eventualmente gli altri comuni della medesima provincia individuati nell'ambito della predetta procedura, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei comuni della predetta provincia per l'anno 2015 è ridotto nella misura determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi, di un importo sino a 2 milioni di euro. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a disporre, fino al 30 giugno 2015, la sospensione dei termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nei confronti

delle persone fisiche nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale, che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: 13 e 14 settembre aggiungere le seguenti: e 14, 15 e 16 ottobre.

3. 9. Michele Bordo, Capone, Ginefra, Grassi, Losacco, Mariano, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Vico, Boccia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nei territori di cui al comma 1 del presente articolo è istituita per gli anni 2015 e 2016 la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e le partite IVA con sede all'interno della zona franca già costituite alla data del 12 settembre 2015. I soggetti di cui al presente comma possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgi-

mento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma per l'esercizio dell'attività economica.

1-ter. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del comma precedente.

1-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. 10. Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei territori di cui al comma 1, che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 13 e 14 settembre 2015, tali da determinare un serio impedimento allo svolgimento della attività economica, è disposta una esenzione biennale dai versamenti fiscali e contributivi;

1-ter. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede, nel limite di 20 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. 11. Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei territori di cui al comma 1, che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 13 e 14 settembre 2015, tali da determinare un serio impedimento allo svolgimento della attività economica, è disposta la sospensione biennale dai versamenti fiscali e contributivi;

1-ter. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. 12. Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per gli anni 2015 e 2016, per i soggetti di imposta siti nei territori dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo, è sospesa l'applicazione degli studi di settore.

1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. 13. Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. « Nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri e della relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per l'anno 2015, con l'obiettivo di fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Roma e Frosinone, l'obiettivo del patto di

stabilità interno è ridotto di 5 milioni di euro per la provincia di Roma, di 5 milioni di euro per la provincia di Frosinone e di complessivi 5 milioni di euro ripartiti fra i comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di adozione. La riduzione degli obiettivi è operata a valere sugli spazi finanziari che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-*bis*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015.

Conseguentemente, per l'anno 2015, non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010.

3. 14. Pillozzi, Piazzoni, Melilli, Carella, Ferro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per far fronte ai primi interventi di spesa a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2015 i comuni di Airola, Amorosi, Apice, Benevento, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelvetero in Val Fortore, Cautano, Dugenta, Foglianise, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pago Veiano, Paupisi, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, della provincia di Benevento, ed eventualmente gli altri comuni della medesima provincia individuati nell'ambito della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per far fronte ai danni causati dai citati eventi alluvionali, è autorizzata la

spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni di cui al precedente periodo nella misura determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 15. De Girolamo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per far fronte ai primi interventi di spesa a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito la regione Abruzzo nel giorno 14 ottobre 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in favore dei comuni colpiti, nella misura per ciascun comune determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. 16. Castricone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2015 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede di assestamento, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle Province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2015 del bilancio delle regioni.

3. 17. Misiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al comma 2 le parole: « entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015 ».

3. 18. Capozzolo, Oliverio, Tino Iannuzzi, Carrescia, Preziosi, Antezza, Manfredi, Sgambato, Lodolini, Valiante.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature).

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 1, 2 lettera a), 3 lettera f) e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono abrogati.

3. 01. Crimì.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini è ripristinato il trasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 a favore degli enti locali.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 325 milioni di euro per l'anno, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

3. 02. Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per l'anno 2015, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

3. 03. Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incre-

mentare la capacità di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socio-economica di indotto delle azioni, digitalizzazione.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

3. 04. Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Inca, Sorial.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas).

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto

raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'im-

porto relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.». I commi 4 e 5 del medesimo articolo sono abrogati.

***3. 05.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas).

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.». I commi 4 e 5 del medesimo articolo 4 sono abrogati.

***3. 06.** Giuliotti, Paola Bragantini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Ai comuni di Belforte del Chienti, Argenta, Grumolo delle Abbadesse, Castel San Pietro Terme, Casal Velino, Montepandone, San Rocco al Porto, Robbiate, Capranica, Calcinaia, Camerino, Folignano, Bagni di Lucca, già destinatari, ai sensi della direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 marzo 2013 e del decreto del Dipartimento per l'istruzione n. 156 del 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014 foglio n. 1512, Allegato A, di un contributo per la realizzazione di progetti di rigenerazione e/o nuova costruzione di

edifici scolastici di nuova generazione, è riassegnato per l'anno 2016, per le medesime finalità, un contributo pari a 31 milioni di euro, da ripartirsi con direttiva dell'Agenzia del demanio entro il 31 gennaio 2016.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. 07. Guidesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

«4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese

finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 4-ter e 4-quater, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente. ».

*3. 08. Guidesi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

«4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese

finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi *4-ter* e *4-quater*, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente. ».

***3. 09.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma *4-bis*, aggiungere i seguenti:

« *4-ter.* Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma *380-ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese

finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi *4-ter* e *4-quater*, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente. ».

***3. 010.** Melilla, Marcon, Paglia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma *4-bis*, aggiungere i seguenti:

« *4-ter.* Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma *380-ter* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese

finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi *4-ter* e *4-quater*, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente ».

***3. 033.** Misiani, Parrini, Paola Bragantini, Giulietti, Marchetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas naturale).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: « Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'im-

porto relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara. »;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera *b)*, decorre dal 1° luglio 2015.

****3. 057.** Misiani, Giulietti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas naturale).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: « Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara. »;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 1° luglio 2015.

****3. 011.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

*(Armonizzazione contabile.
Disavanzo tecnico).*

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*quater* è inserito il seguente:

« 14-*quinqües*. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso. Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi, i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto. ».

***3. 015.** Melilla, Marcon, Quaranta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

*(Armonizzazione contabile.
Disavanzo tecnico).*

1. All'articolo 31 della legge 1° novembre 2011, n. 183 dopo il comma 14-*quater* è inserito il seguente:

« 14-*quinqües*. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico

di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso. Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi, i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto. ».

***3. 049.** Parrini, Marchetti, Paola Bragantini, Giulietti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

*(Armonizzazione contabile.
Disavanzo tecnico).*

1. All'articolo 31 della legge 1° novembre 2011, n. 183 dopo il comma 14-*quater* è inserito il seguente:

« 14-*quinqües*. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso. Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi, i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto. ».

***3. 070.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di finanza locale).

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*quater* è inserito il seguente:

« 14-*quinqüies*. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati impegni di spesa per un importo complessivo pari o inferiore al disavanzo tecnico stesso. Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto. ».

3. 071. Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Armonizzazione contabile. Disavanzo tecnico).

1. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati impegni di spesa per un importo complessivo pari o inferiore al disavanzo tecnico stesso. Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi i residui attivi reimputati eccedenti la somma

dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto.

3. 016. Melilla, Marcon, Quaranta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione Civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori ».

***3. 014.** Quaranta, Melilla, Marcon.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono

considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.».

***3. 034.** Guidesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.».

***3. 042.** Vazio, Giulietti, Carocci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.».

***3. 077.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Utilizzo a fini del Patto dell'avanzo vincolato derivante dall'armonizzazione contabile).

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

3. 021. Melilla, Marcon.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.

***3. 017.** Quaranta, Melilla, Marcon.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.

***3. 043.** Vazio, Giulietti, Carocci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).

1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.

***3. 078.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Riequilibrio finanziario pluriennale. Estensione dell'orizzonte temporale del ripiano in coerenza con le previsioni del decreto legislativo n. 118 del 2011).

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da: « sperimentatori » a: « 23 giugno 2011, n. 118 » sono soppresse e dopo le parole: « o del 2014 » sono inserite le seguenti: « , o del 2015 ».

3. 018. Melilla, Marcon, Quaranta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali).

1. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti. ».

3. 019. Melilla, Marcon, Quaranta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato).

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. 024. Melilla, Marcon.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Scadenze relative ai patti territoriali).

1. In deroga ai termini di cui ai commi 482 e 485 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini dell'assegnazione di ulteriori spazi finanziari agli enti locali, sono prese in considerazione le comunicazioni regionali pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2015.

3. 025. Melilla, Marcon, Quaranta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

***3. 026.** Melilla, Marcon, Paglia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

***3. 027.** Castricone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per

l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

***3. 039.** Guidesi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

***3. 056.** Guerra, Misiani, Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti, Manfredi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano

in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

***3. 081.** Latronico, Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni in materia di Tari e addizionale comunale all'Irpef).

1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015.

3. 059. Falcone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettificata sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.

***3. 028.** Marcon, Melilla, Sannicandro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettifiche sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.

***3. 058.** Fanucci, Parrini, Misiani, Giuliotti, Paola Bragantini, Marchetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettifiche sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.

***3. 080.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Centrali uniche di committenza. Soglia esente anche per comuni minori).

1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

****3. 029.** Placido, Melilla, Marcon, Zaratti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

****3. 040.** Guidesi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

****3. 053.** Guerra, Giuliotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Centrali uniche di committenza. Soglia esente anche per comuni minori).

1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

****3. 066.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni in materia di centrali uniche di committenza).

1. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 20.000 euro ».

3. 061. Giulietti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Centrali uniche di committenza).

1. All'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 1° novembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ».

***3. 030.** Placido, Melilla, Marcon, Zaratti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Centrali uniche di committenza).

1. All'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 1°

novembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ».

***3. 041.** Guidesi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Centrali uniche di committenza).

1. All'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 1° novembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ».

***3. 052.** Guerra, Giulietti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Centrali uniche di committenza).

1. All'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « 1° novembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ».

***3. 067.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità).

1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la continuità delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997,

n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di approvazione della convenzione quadro di cui al comma 2 ».

3. 032. Rubinato, Rotta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(IMU terreni agricoli 2015).

1. All'articolo 1, comma 9-*quinquies* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. ».

***3. 051.** Giulietti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(IMU terreni agricoli 2015).

1. All'articolo 1, comma 9-*quinquies* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono aggiunti, in fine,

i seguenti periodi: « Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. ».

***3. 068.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(IMU terreni agricoli 2015).

1. All'articolo 1, comma 9-*quinquies* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. ».

***3. 013.** Marcon, Melilla, Placido, Paglia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrisponderne dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale ».

3. 035. Guidesi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2016 relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. 036. Guidesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per l'anno 2016, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435 della legge n. 190 del 2014, la riduzione ivi prevista non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c) ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. 037. Guidesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.

3. 038. Guidesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di finanza locale).

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2015, n. 125, le parole da: « sperimentatori » fino a: « n. 118 » sono soppresse, e dopo le parole: « o del 2014 » sono inserite le seguenti: « o del 2015 ».

***3. 044.** Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di finanza locale).

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da: « sperimentatori » fino a: « n. 118 » sono soppresse, e dopo le parole: « o del 2014 » sono inserite le seguenti: « o del 2015 ».

***3. 076.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di finanza locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti. ».

****3. 045.** Parrini, Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di finanza locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti. ».

****3. 075.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa. ».

***3. 020.** Melilla, Marcon.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma 7, una quota delle disponi-

bilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa. ».

***3. 046.** Paola Bragantini, Marchetti, Giulietti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci).

1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa. ».

***3. 074.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di finanza locale).

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi

del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

****3. 047.** Parrini, Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di finanza locale).

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

****3. 073.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure a tutela del trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana in mobilità).

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 5, comma 5, transitato nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della Croce rossa italiana e successivamente dell'Ente trasferito ad altre amministrazioni pubbli-

che, continua ad essere corrisposto l'assegno *ad personam* riassorbibile nonché l'anzianità di servizio maturata. ».

3. 031. Crimì.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Effetti sul Patto di stabilità delle dimissioni societarie).

1. All'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera *d*) è soppressa.

***3. 072.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Effetti sul Patto di stabilità delle dimissioni societarie).

1. All'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera *d*) è soppressa.

***3. 023.** Marcon, Melilla, Paglia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Effetti sul Patto di stabilità delle dimissioni societarie).

1. All'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera *d*) è soppressa.

***3. 048.** Marchetti, Paola Bragantini, Giulietti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

****3. 050.** Paola Bragantini, Marchetti, Giulietti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

****3. 069.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 485, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2015, n. 125, le parole: « e del settembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « e del 31 ottobre 2015 »;

b) al comma 482, le parole: « entro il 15 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 ottobre » e le parole: « entro il termine perentorio del 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio del 31 ottobre ».

***3. 054.** Paola Bragantini, Marchetti, Giulietti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 485, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « e del settembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « e del 31 ottobre 2015 »;

b) al comma 482, le parole: « entro il 15 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 ottobre » e le parole: « entro il termine perentorio del 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio del 31 ottobre ».

***3. 065.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio. Misure di semplificazione in materia di spesa di personale).

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è soppressa.

****3. 022.** Melilla, Marcon, Quaranta, Placido.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio. Misure di semplificazione in materia di spesa di personale).

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è soppressa.

****3. 055.** Misiani, Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio. Misure di semplificazione in materia di spesa di personale).

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è soppressa.

****3. 063.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale caso il vice sindaco può confermare le deleghe conferite ai sensi del comma 41, anche per i consiglieri eventualmente decaduti a norma del comma 25, ultimo periodo ».

3. 060. Melilli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti per i comuni montani di piccole dimensioni).

1. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in scadenza nel mese di dicembre 2015 e negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

***3. 062.** Giulietti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti per i comuni montani di piccole dimensioni).

1. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti

S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in scadenza nel mese di dicembre 2015 e negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

***3. 079.** Palese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di patti territoriali).

1. In deroga ai termini di cui ai commi 482 e 485 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini dell'assegnazione di ulteriori spazi finanziari agli enti locali, sono prese in considerazione le comunicazioni regionali pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2015.

3. 064. Palese.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 86

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli 88

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, rileva che il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, è composto di quattro articoli, incluso quello concernente l'entrata in vigore. Esso è stato assegnato in sede

referente alla V Commissione e, in sede consultiva – tra le altre – alla VII Commissione, che dovrà esprimere un parere rinforzato *ex* articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento. Ricorda che il presente decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 2015, è entrato in vigore lo stesso giorno e scade il 30 novembre 2015.

Andando a esaminare il contenuto del provvedimento, segnala che risulta di diretto interesse per la VII Commissione l'articolo 1, che concerne un finanziamento per complessivi 110 milioni di euro per la prosecuzione del « Piano Scuola » e, in particolare, del piano denominato « Scuole belle », finalizzato al ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici pubblici. Si stanziavano quindi 50 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016 che sono stati già assegnati dal CIPE e dei quali la norma in commento ne dispone l'immediato utilizzo; altri 50 milioni di euro per il 2015 vengono finanziati ricorrendo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione: vengono quindi attivati, nel complesso, 100 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016.

Andando nel dettaglio della citata disposizione, osserva che il finanziamento degli interventi del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici viene garantito con le seguenti modalità: *a*) si prevede intanto l'immediato utilizzo di risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, « già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015 » a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC). Al riguardo, il testo richiama la delibera dello stesso CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014), con la quale è stata disposta una prima assegnazione di 110 milioni di euro per il 2014 per tali finalità. Segnala, a questo proposito, che nel comunicato del CIPE relativo all'esito della citata seduta del 6 agosto 2015 risulta appunto deliberata l'assegnazione di complessivi 60 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020 « per misure di riqualificazione e decoro degli edifici scolastici statali ». La relativa delibera (n. 73 del 2015) è stata registrata dalla Corte dei conti lo scorso 2 ottobre ed è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Aggiunge che poiché le risorse di cui sopra sono già state rese disponibili dal CIPE, sembra doversi desumere – come affermato dal relatore del provvedimento presso la Commissione di merito, onorevole Marchi, nella seduta dell'8 ottobre 2015 – che l'intento della norma sia prevalentemente quello di favorire un'accelerazione nell'utilizzo delle predette risorse; *b*) si dispone poi una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008).

Precisa dunque che l'articolo 1 intende garantire la immediata disponibilità di 110 milioni di euro necessari per la prosecuzione del programma « Scuole belle » per il ripristino del decoro e della funzionalità

degli edifici scolastici, che, si ricorda, prevede un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro per il periodo 1° luglio 2014-1° aprile 2016 (di cui 280 milioni di euro già stanziati per gli interventi sino alla metà del 2015). Aggiunge che la relazione illustrativa rammenta che il suddetto piano è stato elaborato a seguito dell'originario Accordo siglato tra Ministero del lavoro, MIUR e parti sociali il 28 marzo 2014, con il quale si è affrontata – al fine di ovviare alla condizione di cattiva manutenzione degli ambienti dedicati all'istruzione – la problematica occupazionale dei lavoratori *ex* LSU, impegnati fino all'anno precedente nelle attività di pulizie delle scuole e formati, per l'occasione, a prestare servizio come manutentori. Ricorda che tale accordo prevedeva che il MIUR – nell'ambito del più ampio programma per l'edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – avrebbe utilizzato risorse complessive pari appunto a 450 milioni di euro, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 30 marzo 2016, da impiegare per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici.

Osserva quindi che le risorse stanziare dall'articolo in esame sembrerebbero costituire quota parte (appunto 110 milioni di euro, dei quali 10 milioni di euro per il 2016) dei 170 milioni di euro necessari al completamento del programma medesimo per il periodo 1° luglio 2015-31 marzo 2016 previsti, da ultimo, dall'Accordo del 30 luglio 2015, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorda, inoltre, che la relazione illustrativa afferma che il MIUR ha già reperito, nello scorso mese di agosto, per la prosecuzione del progetto « Scuole belle » ulteriori 10 milioni di euro all'interno del proprio bilancio, derivanti da economie realizzate sui servizi di pulizia.

Resterebbero quindi da finanziare – in linea con quanto prospettato dal relatore presso la Commissione bilancio – 50 milioni di euro per il 2016.

Con riferimento alla parte restante del decreto-legge in esame, rileva che l'articolo 2, novellando l'articolo 57 del decreto legislativo n. 270 del 1999, modifica la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese, al fine di prevedere la possibilità di proroga del relativo programma quando l'attuazione del programma stesso richieda la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori che l'articolo 3 riduce gli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2015 agli enti interessati dall'evento alluvionale che – il 13 ed il 14 settembre scorsi – ha coinvolto le province di Parma e Piacenza. L'articolo 4, infine, dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Per un ulteriore approfondimento sull'intero provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 ottobre 2015.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 89

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato 91

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.35.

Decreto-legge 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, comunica la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul decreto-legge n. 154 del 1° ottobre 2015, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale (C. 3340 Governo). Il decreto-legge è composto da 4 articoli: l'articolo 1 reca misure urgenti in materia sociale per ga-

rantire il decoro degli edifici scolastici; l'articolo 2 dispone misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'articolo 3 reca misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015; l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge. Segnala pertanto le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, che incidono sugli ambiti di competenza della Commissione. L'articolo 1 reca norme finalizzate al finanziamento del « Piano Scuola », ovvero del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, mediante un importo pari a 110 milioni di euro, da assegnare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva che tale piano, denominato « Scuole belle », rientra nel più ampio programma di Governo dedicato al miglioramento delle condizioni e all'efficientamento dell'edilizia scolastica pubblica, che prevede un finanziamento com-

plessivo di 450 milioni di euro per il periodo 1° luglio 2014-1° aprile 2016. Più nel dettaglio, la norma dispone, per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per gli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, l'immediato utilizzo delle risorse già assegnate dal CIPE con la predetta delibera, nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di euro 10 milioni per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020). Inoltre, la norma autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008. Ricorda, a tale proposito, che tale articolo dispone che il CIPE, fermi restando i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), in parte, al Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e, in parte, al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche nonché per le infrastrutture per la mobilità. L'articolo 3 reca misure finanziarie per gli interventi nei territori delle province di Piacenza e Parma, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015. In particolare, viene stabilita una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati da tali eventi. Infatti, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi: 4 milioni di euro per la provincia di Parma; 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza; 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento, in base a quanto indicato nella Tabella A allegata al decre-

to-legge in esame. Sottolinea che la riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione per l'attuazione della « premialità », ovvero la misura prevista in favore degli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno e i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui alla legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) nei limiti degli spazi residuali, quantificati alla data del 24 settembre 2015. Fa presente che tali spazi finanziari risultano già diminuiti nel 2015, in quanto utilizzati ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2015, per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per complessivi 7,5 milioni di euro. Conseguentemente, la norma dispone la sospensione per l'anno 2015 dell'applicazione del meccanismo di premialità, di cui alla legge di stabilità per il 2011. Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere sul provvedimento d'urgenza in esame all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero eventualmente emergere nel corso del dibattito.

Claudia MANNINO (M5S) rileva che, oltre a quelli richiamati dal provvedimento d'urgenza in esame, numerosi altri territori sono stati colpiti da eccezionali eventi meteorologici. A tale proposito richiama quanto avvenuto nella regione siciliana, che necessiterebbero di immediati e fattivi interventi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti con riferimento alla necessità della presentazione di un provvedimento d'urgenza in materia economico-sociale nell'imminenza della presentazione della legge di stabilità.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, nel condividere quanto rilevato dalla collega Mannino, fa presente che gli interventi previsti dal provvedimento in esame sono motivati dalla necessità ed urgenza degli stessi.

Raffaella MARIANI (PD) esprime una valutazione positiva sul decreto-legge in esame, che reca misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre scorso, auspicando che il Governo utilizzerà analoghe modalità a favore di altri comuni, che hanno subito ingenti danni a causa di calamità naturali.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), rilevato che la legge di stabilità contiene norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale, sottolinea che l'articolo 3 del decreto-legge in esame stabilisce una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 a favore degli enti locali interessati da tali eventi.

Ermete REALACCI, *presidente*, evidenzia che nel provvedimento di delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, approvato dalla Commissione il 4 agosto scorso e dall'Assemblea il 23 settembre scorso, si prevedono, quali criteri direttivi,

la tempestività e l'omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 ottobre 2015.

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14 alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 92

RISOLUZIONI:

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche (*Seguito della discussione e rinvio*) . 95

7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio (*Seguito della discussione e rinvio*) 96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 201 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 96

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

C. 3340 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 concerne un finanziamento per complessivi 110 milioni di euro per la realizzazione del « Piano Scuola », finalizzato al ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici: 50 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016 sono stati già assegnati dal CIPE e la norma in commento ne dispone l'immediato utilizzo; altri 50 milioni di euro per il 2015 vengono finanziati ricorrendo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

L'articolo 2, novellando l'articolo 57 del decreto legislativo n. 270/1999, modifica la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese, al fine di prevedere la possibilità di proroga del relativo programma quando l'attuazione del programma stesso richieda la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori.

L'articolo 3 riduce gli obiettivi del patto di stabilità interno 2015 agli enti colpiti dall'evento alluvionale che ha interessato le province di Parma e Piacenza il 13 ed il 14 settembre.

L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto.

Con particolare riguardo agli ambiti di competenza della X Commissione, si segnala l'articolo 2 che interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270/1999 (cosiddetto Prodi-*bis*), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali.

Come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo stesso disegno di legge, l'obiettivo perseguito con la disposizione è quello di evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento. Secondo la relazione illustrativa, il termine di dodici mesi per l'esecuzione del programma (intendendosi per esecuzione sia la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia l'intero svolgimento delle procedure di vendita, con aggiudicazione e stipula con l'acquirente) può essere obiettivamente esiguo, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse e di particolari contingenze di mercato. Con la proroga, afferma sempre la relazione governativa, si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l'interesse dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso che la prosecuzione dell'attività aziendale, nel caso di gestione deficitaria, potrebbe determinare l'accumulo di predeuzioni con inevitabile sacrificio dei crediti pregressi).

La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo decreto legislativo) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.

In particolare, l'articolo 2 aggiunge un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 57 del decreto legislativo n. 270/1999, ai sensi del quale, se in prossimità della scadenza del programma – anche in caso di proroga trimestrale (disposta ai sensi del citato articolo 66) – la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, allorquando, sulla base di una specifica relazione predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Ai sensi del nuovo comma 4-*bis*, il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni.

A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 270, è il commissario straordinario che può chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del MiSE, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga di tre mesi del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali e il tribunale decide con decreto motivato. La formulazione del nuovo comma 4-*bis* prevede invece che sull'ulteriore proroga di 12 mesi la relativa autorizzazione sia concessa direttamente dal MiSE e successivamente trasmessa al tribunale « perché questo eserciti le proprie attribuzioni ».

Secondo la relazione illustrativa, « considerazioni di ordine sistematico inducono ad attribuire all'autorità amministrativa vigilante competente sull'approvazione del programma il potere di disporre la proroga, valutandone la coerenza all'impianto originariamente autorizzato, la « fattibilità » dal punto di vista economico finanziario e la rispondenza ai criteri di utilità e di non pregiudizio ai creditori, rimanendo salva in ogni caso la possibilità per il tribunale competente di esercitare le attribuzioni che il decreto legislativo gli riconosce e, a tal fine, il provvedimento ministeriale di proroga gli viene comunicato ». Sempre secondo la relazione illustrativa, « la proroga trimestrale di cui all'articolo 66, rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria, assume una ben diversa natura, potendo essere concessa nei casi in cui « alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione ».

Ricorda, infine, che la Commissione Attività produttive ha recentemente avviato l'esame della proposta di legge C. 865 Abrignani volta ad una complessiva riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, successivamente assegnato in sede congiunta con la Commissione Giustizia.

Davide CRIPPA (M5S) chiede innanzitutto quali siano le imprese interessate dalla disposizione illustrata che prevede la possibilità della proroga per l'attuazione dei programmi relativi all'amministrazione straordinaria. Chiede altresì se sia possibile disporre di un elenco nominativo dei soggetti eventualmente beneficiari di tale disposizioni e se fra questi rientri anche la compagnia aerea *Blue Panorama* o la Divina provvidenza del senatore Azzollini. Al riguardo, segnala che tale richiesta è stata rivolta al Governo presso la Commissione Bilancio, competente in sede referente sul provvedimento, e che il Vice-ministro Morando ha fornito alcuni elementi informativi nella seduta del 15 ottobre scorso, indicando in particolare i

programmi in scadenza di alcune società poste in amministrazione straordinaria.

Solleva inoltre la questione relativa agli elevati compensi dei commissari straordinari spesso impegnati in più procedure di amministrazione straordinaria, i quali potrebbero venire a trovarsi in situazioni di incompatibilità. Rileva altresì che i compensi dei commissari sono in alcuni casi attribuiti direttamente ai bilanci di imprese in difficoltà e che bisognerebbe per questo motivo prevedere un tetto ai loro emolumenti. Chiede pertanto al relatore di prevedere queste sue osservazioni all'interno della proposta di parere.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, osserva come la disposizione di proroga contenuta nell'articolo 2 del provvedimento in esame sia una norma di assoluto buon senso. Sottolinea che ulteriori modifiche di più ampia portata saranno affrontate nell'esame della proposta di legge C. 865, a sua prima firma, il cui esame sarà quanto prima avviato in sede congiunta con la Commissione Giustizia.

Raffaello VIGNALI (AP) sottolinea come il provvedimento in esame e, in particolare, la norma relativa alle grandi imprese in amministrazione straordinaria, sia senz'altro utile ad evitare il fallimento di molte aziende. Al riguardo, segnala che le disposizioni in esame si riferiscono esclusivamente alla proroga dei tempi di attuazione dei programmi di amministrazione straordinaria, pertanto non ritiene possibile allargare il dibattito ad altre questione pur meritevoli di attenzione.

Ludovico VICO (PD) sottolinea l'urgenza di procedere ad una complessiva riforma della legge cosiddetta *Prodi-bis*, dando finalmente seguito ad un impegno assunto già nelle passate legislature.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'esprimere un giudizio positivo sull'articolo 2 del provvedimento in esame che reca la possibilità della proroga da parte del MiSE dell'attuazione dei programmi da parte dell'impresa ammessa alla procedura di

amministrazione straordinaria, concorda con i colleghi intervenuti circa la necessità di affrontare ulteriori aspetti della riforma. Al riguardo, ritiene che l'occasione più idonea sia l'esame della proposta di legge Abrignani C. 865 da esaminare in sede congiunta con la Commissione Giustizia.

Angelo SENALDI (PD), nel preannunciare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, ritiene che occorra approfondire la compatibilità normativa tra la proroga di 12 mesi affidata al MiSE e quella di tre mesi prevista di competenza dell'autorità giudiziaria.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista per domattina alle ore 9.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.

(Seguito della discussione e rinvio).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00804 Allasia che, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-00475 Della Valle.

Luigi TARANTO (PD) ritiene opportuno sottolineare preliminarmente che in questa fase si deve consentire la piena operatività dell'intesa realizzata in sede di Conferenza unificata nel luglio 2012. Ritiene che, da questo punto di vista, alcune

delle associazioni di categoria intervenute in audizione presso la Commissione abbiano formulato osservazioni particolarmente puntuali. Intende pertanto manifestare, a nome del proprio gruppo, la volontà di presentare risoluzione sul tema del commercio ambulante, volta a chiedere al Governo un impegno affinché siano messi a punto tutti i meccanismi utili a consentire la compiuta e agile operatività degli accordi derivanti dall'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-regioni.

Ivan DELLA VALLE (M5S) dichiara di non condividere i contenuti della risoluzione preannunciata dal collega Taranto, volta ad ampliare l'intesa raggiunta nella Conferenza unificata piuttosto che a chiedere l'esclusione della materia del commercio ambulante dall'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein. Ritiene che nella seduta odierna sarebbe stato opportuno avere la presenza di un rappresentate del Governo per conoscerne gli orientamenti su questo e sugli altri aspetti problematici evidenziati nella risoluzione a sua prima firma.

Ludovico VICO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene inopportuno che il collega Della Valle entri nel merito del testo di una risoluzione preannunciata, ma non ancora presentata dal gruppo del PD. Concorda invece sulla richiesta relativa alla presenza di un rappresentate del Governo alla discussione delle risoluzioni.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda come in altre circostanze la Commissione abbia proceduto all'esame di risoluzioni, giungendo anche alla stesura di testi unificati, senza conoscere l'orientamento del Governo sugli impegni in esse previsti. Ritiene pertanto necessario, ai fini di dell'economia dei lavori della Commissione, che a partire dalla prossima seduta sia assicurata la presenza di un rappresentante del Governo.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio.

(Seguito della discussione e rinvio).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione n. 7-00789 Della Valle che, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-00703 Ricciatti.

Luigi TARANTO (PD) ritiene che il ciclo di audizioni svolto sul tema abbia ampiamente confermato l'opportunità di distinguere tra l'utilizzo del contratto di agenzia in forma di monomandato con caratteristiche del tutto peculiari e legittime dai suoi usi distorti finalizzati a mascherare, nella sostanza, rapporti di lavoro subordinato. Le audizioni hanno altresì chiarito che l'istituto del contratto di monomandato è largamente cresciuto per via di disciplina contrattuale piuttosto che per i riferimenti al codice civile. Osserva che si dovrebbe riconoscere l'autonomia contrattuale delle parti sociali per l'evoluzione di larga parte di questo istituto, ferma restando l'opportunità invece di un'azione istituzionale volta all'efficiamento del sistema dei controlli. Analoga iniziativa si rivelerebbe probabilmente opportuna per affrontare gli altri capitoli evidenziati dai rappresentanti del mondo dell'intermediazione commerciale, in particolare, sui versanti delle politiche fiscali e dell'impulso all'innovazione che anche in questo settore potrebbe rivelarsi foriero di significativi aumenti di produttività e di crescita di qualità del servizio. Auspica quindi che la presentatrice della risoluzione in titolo voglia tenere conto dei suggerimenti espressi nell'ambito del ciclo di audizioni e delle indicazioni che ha inteso manifestare in questo suo intervento.

Lara RICCIATTI (SEL) sottolinea che i soggetti intervenuti in audizione hanno presentato valutazioni diverse e, in alcuni casi, discordanti. Ritiene pertanto oppor-

tuno addivenire ad una sintesi delle posizioni emerse riformulando il testo della sua risoluzione anche al fine di accogliere eventuali suggerimenti dei colleghi ed elaborare un testo ampiamente condiviso dalla Commissione. Sottolinea che la problematica è fortemente dalla categoria degli agenti di commercio e che vi è necessità di un chiarimento e possibilmente di un intervento normativo.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 201.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2015.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, intende anticipare alcuni contenuti della proposta di parere che presenterà nella seduta già prevista il prossimo giovedì 22 ottobre, manifestando sin d'ora disponibilità a valutare eventuali contributi dei colleghi. In primo luogo, richiama una questione emersa nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in merito alle competenze di

quest'ultima sulla termoregolazione. Si riferisce, in particolare, all'articolo 9, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)* dello schema di decreto in esame e all'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo n. 102/2014. Intende chiedere al Governo di chiarire che, sia i sistemi multiutenti serviti da teleriscaldamento, sia i sistemi multiutenti serviti da teleriscaldamento o teleraffreddamento centralizzato devono avere da parte dell'Autorità l'indicazione delle modalità operative, nonché dei criteri di definizione dei costi, quando l'attività di misurazione del calore viene effettuata da soggetti che non sono i fornitori. Questa attività deve essere svolta dall'Autorità sia per quanti sono serviti da teleriscaldamento sia per gli utenti serviti da riscaldamento centralizzato, in caso contrario si verrebbe a creare una situazione di sperequazione tra diverse categorie di consumatori.

Sottolinea che intende inserire nella proposta di parere un richiamo all'attivazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica mantenendo in bilancio la parte ad esso dedicata dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica previsto dal decreto legislativo n. 102/2014. Un altro tema rilevante è rappresentato dalla fatturazione dei conguagli, stabilendo in due anni il periodo massimo entro il quale può essere addebitato in costanza di fornitore, fatto salvo il diritto del cliente stesso ad ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso. Un'ulteriore condizione sarà volta alla richiesta di meglio specificare le definizioni di « contatore di fornitura » e di « contatore individuale », anche secondo quanto indicato nel parere espresso sull'atto in esame dalla Conferenza Unificata nella seduta del 16 luglio 2015. Intenderebbe altresì segnalare al Governo che, nell'ambito del servizio sottoposto a regolazione dell'AEEGSI è ricompresa, in generale, ogni rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e che per questi devono intendersi: qualsiasi infrastruttura di trasporto e distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o

più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria.

Ritiene altresì che nella proposta di parere si dovrebbe inserire un'osservazione volta a chiarire le definizioni di « audit energetico o diagnosi energetica », e conseguentemente se e come la figura dell'esperto in gestione dell'energia (EGE) possa essere ritenuta sostanzialmente assimilabile a quella dell'*energy auditor* e, in conseguenza di ciò, come sarebbe opportuno prevedere per queste professionalità un unico sistema di certificazione. Altra questione da approfondire è relativa ai requisiti di indipendenza degli operatori dei « centri indipendenti di assistenza ai consumatori » che dovrebbero essere ben definiti e possibilmente vigilati dall'AEEGSI: i riferimenti di tali operatori dovrebbero essere comunicati dai venditori evitando il riferimento ai gestori del sistema di distribuzione. Aggiunge che è opportuno prevedere un'osservazione all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, capoverso comma 8-*bis*, che inviti il Governo a valutare l'opportunità di modificare il termine « uniformarsi », in quanto nel caso specifico si tratta di costi aziendali di riferimento a servizi per i quali apparirebbe improprio applicare un prezzo imposto.

Altre osservazioni potrebbero essere volte a conferire all'AEEGSI le funzioni di definire convenzioni-tipo tra il gestore del servizio e il comune, al fine di garantire omogeneità sotto il profilo della tutela dei consumatori, e la quantificazione del valore residuo delle reti al termine delle concessioni, ove non previsto nelle convenzioni menzionante; alla sostituzione del riferimento alle norme tecniche con quello alle norme UNI EN 834, al fine di una maggior chiarezza ed univocità, nonché ad un aggiornamento della definizione di condominio.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, chiede quale sia il meccanismo di funzionamento del Fondo per l'efficienza energetica al

fine di comprendere quali siano i soggetti titolati ad accedervi, se la proprietà o le Esco. Intenderebbe inoltre avere informazioni sui titoli di efficienza energetica (TEE) e, in particolare, sulla pubblicazione delle linee guida in materia di certificati bianchi anche al fine di valutare un contributo del Parlamento allo sviluppo di questo mercato.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene rilevante la questione relativa al funziona-

mento del Fondo per l'efficienza energetica, tuttavia non ha ritenuto di affrontarla nel dettaglio in questa sede, preferendo attenersi ai temi dello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 201/2014.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CIDA nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 Damiano e abbinate, in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare	99
Audizione di rappresentanti di COBAS e CONFSAL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 Damiano e abbinate, in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare	99

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 ottobre 2015.

Audizione di rappresentanti di CIDA nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 Damiano e abbinate, in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione di rappresentanti di COBAS e CONFSAL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 Damiano e abbinate, in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

C. 3302 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che ha inizio l'esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera n. 3302, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo

fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014, approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla III Commissione, che avrà luogo nella seduta del 21 ottobre.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo di cui si prevede la ratifica e l'esecuzione, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 10 settembre 2015, è composto di otto articoli e reca un contenuto analogo ad accordi conclusi con altri Paesi già esaminati negli scorsi mesi dalla nostra Commissione. In particolare, fa presente che l'articolo 1, individuando l'oggetto dell'accordo disciplina la possibilità, per i familiari a carico conviventi del personale diplomatico e consolare e del personale tecnico-amministrativo delle rispettive missioni diplomatiche e consolari nazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede, di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel Paese ricevente. Ricorda che le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono i coniugi non separati e i figli a carico tra i diciotto e i ventisei anni di età, ovvero, senza limitazione di età, se diversamente abili.

Segnala che gli articoli 2 e 3 recano le disposizioni che disciplinano le procedure di autorizzazione da seguire, rispettivamente, in Italia e in Uruguay per poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Sulla base del successivo articolo 4, ai soggetti autorizzati saranno applicate le normative vigenti nello Stato ricevente in materia tributaria, di sicurezza sociale e lavorativa nonché sulle qualifiche lavorative o professionali, senza restrizioni, se non per i limiti generali previsti dall'ordinamento.

Rileva, poi, che l'articolo 5 disciplina i casi di immunità civili, amministrative e penali, specificando che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base al diritto internazionale vengano meno, per quanto concerne le giurisdizioni civile e

amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo, ad eccezione del caso dell'esecuzione di eventuali sentenze, per le quali sarà necessaria una rinuncia espressa all'immunità. Per quanto riguarda le immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia, in modo da poter perseguire eventuali reati commessi nel corso dell'attività lavorativa, e la richiesta dovrà essere seriamente presa in considerazione dal Paese accreditante.

Passando all'articolo 6, relativo ai limiti all'autorizzazione, segnala in primo luogo, che essa cessa al venir meno dello *status* di familiare a carico, non potendo comunque essere superiore alla durata della missione diplomatica. In secondo luogo, rileva che l'autorizzazione è subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge ai cittadini dello Stato ricevente e che essa è negata a chi abbia lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbia commesso violazioni in materia fiscale o di sicurezza sociale. Essa, infine, può essere negata anche per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Segnala che l'articolo 7 dispone che le controversie tra le parti, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, saranno risolte per via diplomatica. L'articolo 8, infine, reca le disposizioni in materia di entrata in vigore, durata e denuncia dell'Accordo.

Fa presente, per completezza, che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il relativo ordine di esecuzione e ne disciplinano la data di entrata in vigore.

Nel complesso, apprezza le finalità dell'Accordo, preannuncia la volontà di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di mercoledì 21 ottobre.

La seduta termina alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti approvati</i>)	107

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di giovedì 15 ottobre scorso la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 ed ha avviato l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 6.50 del relatore, sostitutivo dell'articolo 6 del testo unificato in esame.

Ricorda, altresì, che il relatore, a seguito del dibattito svoltosi nella medesima seduta, ha presentato una nuova formulazione del suo emendamento 6.50 (*vedi allegato 1*), in relazione alla quale è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 16 di lunedì 19 ottobre.

Al riguardo, avverte che sono stati presentati venti subemendamenti e che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati i subemendamenti Miotto 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 21 e 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 20 (*vedi allegato 1*).

Da, quindi, la parola al relatore e al Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 6.50 (*Nuova formulazione*) del relatore.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 17, Colletti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 8, Miotto 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 19, Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 14, 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 15 e 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 16.

Invita altresì al ritiro i presentatori dei restanti subemendamenti, specificando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 7 ed approva i subemendamenti Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 17 e Colletti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 8 (*vedi allegato 2*).

Respinge, quindi, con distinte votazioni, il subemendamento Colletti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 9 ed approva il subemendamento Miotto 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 19 (*vedi allegato 2*).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Nicchi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 22: si intende che vi abbiano rinunciato.

Paola BINETTI (AP) invita il relatore e il Governo a rivedere il parere contrario espresso sul proprio subemendamento 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 5, osservando che la formulazione da lei proposta appare più rispettosa della prassi scientifica rispetto al testo attuale.

La Commissione respinge il subemendamento Binetti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 5.

Teresa PICCIONE (PD) ritira il proprio subemendamento 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 24.

Donata LENZI (PD), nell'illustrare i propri subemendamenti 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 14 e 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 15, rileva che occorre tenere conto del rapporto tra linee guida, che attengono al tema dell'imperizia nell'erogazione della prestazioni sanitarie, e buone pratiche, che riguardano il complesso delle possibili cause degli eventi negativi. La modifica

proposta con il secondo subemendamento mira ad attenuare la portata prescrittiva delle linee guida, in considerazione del fatto che in alcuni casi le diverse linee guida possono presentare aspetti confliggenti oltre a non corrispondere all'esperienza acquisita dall'operatore sanitario.

In relazione al primo dei due subemendamenti, specifica che esso è volto a sopprimere il riferimento agli istituti di ricerca, che rappresentano un insieme assai disomogeneo e che in ogni caso, a differenza delle società scientifiche, non necessitano di un accreditamento da parte del Ministero della salute.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) ritiene che il Ministero della salute possa garantire l'omogeneità delle linee guida.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce la propria contrarietà rispetto all'impostazione del comma 1 dell'articolo 6, anche nella nuova formulazione di cui all'emendamento 6.50 del relatore, evidenziando che in tal modo si renderebbero non praticabili eventuali interventi innovativi, anche nel caso del consenso espresso dal paziente.

Sottolinea che occorre cambiare radicalmente l'approccio e partire, pertanto, dalle esigenze del paziente e dalla sua capacità di manifestare il proprio consenso di fronte all'intervento proposto.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) manifesta apprezzamento per il fatto che con la formulazione dell'articolo 6 proposta dal relatore si preveda di fatto, diversamente da quanto accade attualmente, la non punibilità per la cosiddetta «colpa media». Ritiene utile precisare, tuttavia, che le indicazioni contenute in maniera forse eccessivamente puntuale nel testo non esauriscono la casistica delle situazioni che determinano la non punibilità del personale sanitario.

Sottolinea, quindi, che l'atto sanitario deve essere preceduto da un'indicazione chiara circa le linee guida di riferimento, rilevando che allo stato attuale sono i giudici e i consulenti tecnici a stabilire di fatto quali dovrebbero essere le regole da seguire.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che il dibattito svoltosi nella seduta precedente ha aiutato a individuare un percorso che affida alle linee guida una funzione di orientamento senza irrigidire eccessivamente le modalità di svolgimento degli atti sanitari.

Preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole sul subemendamento Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 14, evidenziando che gli istituti di ricerca hanno comunque un ruolo nella produzione della letteratura prevalente, che deve essere alla base dell'adozione delle linee guida.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) segnala che, seguendo l'impostazione a suo avviso eccessivamente cauta suggerita del deputato Sisto, si rischia di togliere ai medici la necessaria autonomia di scelta in relazione alla peculiarità di ogni singolo caso clinico.

Franco VAZIO (PD) ricorda la necessità di definire con precisione una condotta in presenza di una sanzione penale, osservando che la non punibilità per alcuni comportamenti può essere considerata legittima dal punto di vista costituzionale solo in presenza di determinate condizioni e tenuto conto delle caratteristiche di ogni singolo atto sanitario. Manifesta, quindi, il timore che con l'approvazione del subemendamento Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 15 si conceda nuovamente ai giudici un'eccessiva discrezionalità nella valutazione dei comportamenti tenuti dagli esercenti le professioni sanitarie.

Vittoria D'INCECCO (PD) ribadisce l'opportunità di prevedere espressamente il rispetto delle linee guida solo nei casi in cui ciò sia effettivamente possibile, ricordando l'inevitabile complessità degli atti sanitari.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) rileva che il subemendamento Lenzi 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 15 implica un affievolimento del vincolo costituito dalle linee guida, che potrebbe rivelarsi problematico.

Raffaele CALABRÒ (AP), pur comprendendo le motivazioni alla base della prospettata adozione delle linee guida, ne paventa la difficile applicabilità nella pratica medica quotidiana in relazione ai singoli casi. Ritiene, inoltre, che la Commissione abbia commesso un errore nel respingere il subemendamento 0.6.50 (*Nuova formulazione*). 5 della collega Binetti, che proponeva una formulazione più idonea per quanto riguarda la procedura relativa all'emanazione delle linee guida.

Filippo FOSSATI (PD) osserva che il cammino intrapreso dalla Commissione è forse l'unico possibile rispetto ai temi oggetto del provvedimento in esame, pur presentando diversi aspetti problematici. Al riguardo, ricorda che un principio alla base di ogni codice deontologico è quello di agire con scienza e coscienza, mentre nel caso di specie si sta correndo il rischio di spostare l'accento solo sul primo dei termini richiamati. Invita, inoltre, ad un approfondimento rispetto al diverso approccio alla punibilità dell'atto sanitario che si riscontra in alcuni Paesi esteri, a cominciare dalla Francia.

Maria AMATO (PD) ribadisce che non bisogna mai perdere di vista la situazione di oggettiva difficoltà in cui si trovano numerose strutture sanitarie operanti sul territorio nazionale e che occorre evitare pertanto l'introduzione di misure che non possono essere concretamente applicate.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea che le linee guida da rendere pubbliche preventivamente non possono essere esaustive rispetto a tutte le implicazioni connesse all'atto sanitario da erogare, ma che esse devono comunque indicare un livello minimo di garanzia.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, in relazione all'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

**EMENDAMENTO 6.50 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

6.50 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, dopo la parola: informato aggiungere le seguenti: ed attuale.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 7. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, sostituire le parole: consenso informato del paziente, salvi i casi con le seguenti: consenso informato del paziente salvi i casi.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 17. Lenzi.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, sostituire la parola: salvi con la seguente: salvo.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 8. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccoman-

dazioni previste dalle linee guida di cui al secondo periodo.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 9. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: tenuto conto.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 19. Miotto.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, primo periodo, dopo le parole: non costituiscono offese all'integrità psico-fisica aggiungere le seguenti: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 22. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Tali linee guida fino alla fine.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottate con la seguente: proposte.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 5. Binetti.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dalle società scientifiche fino alla fine del comma con le seguenti: dal Consiglio Superiore di Sanità.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sostituire le parole da: dalle società scientifiche fino a: Ministro della salute con le seguenti: dal Consiglio Superiore di Sanità.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 24. Piccione.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e dagli istituti di ricerca.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sopprimere le parole: e dagli istituti di ricerca.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 14. Lenzi.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'esercente la professione sanitaria che per un fondato motivo decida di non seguire le linee guida deve darne ragione nella cartella clinica del paziente.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 6. Binetti.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), sopprimere il comma 2.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 10. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sopprimere le parole: , nell'inosservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche e

dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 11. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso «ART. 590-ter» sostituire le parole: nell'inosservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, è punibile in caso di dolo o colpa grave con le seguenti: non è punibile in caso di colpa lieve.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 13. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sostituire le parole: e delle raccomandazioni con le seguenti: e senza tener conto delle raccomandazioni.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 15. Lenzi.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sostituire le parole: è punibile in caso di dolo o colpa grave con le seguenti: non è punibile in caso di colpa lieve.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 12. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso «ART. 590-ter», sostituire le parole: è punibile in caso di dolo o colpa grave con le seguenti: non è punibile in caso di dolo o colpa grave se

la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 23. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso « ART. 590-ter », dopo le parole: è punibile aggiungere la seguente: solo.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 16. Lenzi.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione), comma 2, capoverso « ART. 590-ter », sopprimere la parola: grave.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 18. Colletti.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. — (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*). — 1. Le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilita-

tive, eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente, salvi i casi stabiliti dalla legge, nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida di cui al secondo periodo, non costituiscono offese all'integrità psico-fisica. Tali linee guida sono adottate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.

2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 590-ter. — (*Morte o lesioni come conseguenze di condotte in ambito sanitario*). — L'esercente la professione sanitaria che, in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente, nell'inosservanza delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute, è punibile in caso di dolo o colpa grave ».

6. 50. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI APPROVATI

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: consenso informato del paziente, salvi i casi con le seguenti: consenso informato del paziente salvi i casi.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 17. Lenzi.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, primo pe-

riodo, sostituire la parola: salvi con la seguente: salvo.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 8. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: tenuto conto.

0. 6. 50 (Nuova formulazione). 19. Miotto.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian (*Esame e rinvio*) 108

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che svolgerà la relazione, essendo il relatore Zanin impegnato in attività istituzionali.

Fa preliminarmente presente che le proposte di legge introducono una nuova figura giuridica nel contesto normativo

agrario, riferita all'agricoltura contadina, definendone l'ambito di operatività, le agevolazioni, la normativa giuslavorista e tributaria, le norme applicabili in materia di produzione di beni agricoli, di ospitalità e di vendita. Tale complesso di norme si inserisce in un contesto normativo che disciplina le figure dell'imprenditore agricolo e le relative forme societarie, la disciplina fiscale e in materia di lavoro, la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e, più in generale, l'insieme delle norme che specificamente disciplinano l'attività del settore agricolo.

Le proposte in esame si propongono, quindi, di delineare una nuova figura giuridica nell'ambito del diritto agrario individuandone i requisiti, l'attività, il regime fiscale e giuslavorista, più in particolare disciplinando le finalità dell'intervento, i requisiti dell'agricoltura contadina, le tipologie di aggregazione, l'Albo o registro nazionale degli agricoltori contadini, la gestione delle terre incolte ed abbandonate, esenzioni ed agevolazioni fiscali, introducendo norme di semplificazione, altre norme in tema di attività agrituristica ed oneri urbanistici, di lavoro e sulle sementi e le razze locali. Più in particolare, le proposte richiamano come obiettivi dell'intervento normativo il riconoscimento del ruolo del contadino come custode della terra, la valorizzazione dei

differenti modelli agricoli, la riforma del governo del sistema fondiario, la trasmissione intergenerazionale delle terre, il contrasto dello spopolamento delle zone marginali, il sostegno all'uso collettivo della terra finalizzato alla difesa del suolo.

Per quanto riguarda i requisiti dell'agricoltura contadina si stabilisce che essi si basino prevalentemente su: la conduzione di tipo familiare; l'utilizzo di pratiche di coltivazione che favoriscono la diversificazione e gli avvicendamenti culturali; la preservazione della biodiversità animale; una produzione destinata prevalentemente all'autoconsumo o alla vendita in mercati locali o di filiera corta; e, infine, l'utilizzo di materie prime di provenienza aziendale.

Per quanto riguarda le tipologie di aggregazione, i provvedimenti in esame prevedono la possibilità: per le *aziende agricole contadine* di costituirsi in cooperative agricole o in consorzi agricoli contadini (C. 2025); per i *comuni* di costituire associazioni di promozione sociale (C. 2935) per facilitare l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, anche al fine di recuperare ed utilizzare i terreni abbandonati o incolti; per le regioni di riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, denominati « gruppi di interesse » che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei terreni e manufatti rurali in disuso (C. 2935) e nella realizzazione di progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali.

Per quanto attiene all'Albo o registro nazionale degli agricoltori contadini, le proposte di legge (C. 2025, C. 2143 e C. 3361), prevedono l'iscrizione delle aziende agricole contadine ad un apposito albo statale o regionale al fine di poter accedere ai benefici dei provvedimenti in esame.

Per ciò che concerne le terre incolte ed abbandonate, la proposta di legge C. 2025 richiede che le regioni adeguino i propri ordinamenti ai principi della legge n. 440 del 1978, al fine di recuperare le terre incolte ed abbandonate, anche attraverso

il censimento e la classificazione degli edifici rurali in ordine al loro stato ed alla loro riedificabilità (C. 2025).

La proposta di legge C. 3361 configura un nuovo *iter* in ordine ai terreni abbandonati. È prevista la possibilità di presentare al Comune di residenza richiesta di assegnazione di un terreno abbandonato per promuovere su di esso un'attività agricola. Il Comune dopo aver acquisito le informazioni necessarie sui proprietari dei terreni abbandonati, notifica agli stessi la richiesta di utilizzazione, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore prolungamento della situazione di abbandono, il terreno sarà utilizzato attraverso assegnazione a terzi richiedenti. Il Comune valuta, quindi, il progetto di utilizzo ed, in caso di esito positivo, consente l'immissione in possesso (articoli 3, 4, 5 e 6 C. 3361). I proventi del canone di affitto sono tenuti a disposizione dei proprietari per tre anni dal primo pagamento; decorso tale termine, sono acquisiti al Comune. Decorsi cinque anni dall'immissione dei terzi nel possesso dei terreni abbandonati, il proprietario può chiedere la riconsegna dei terreni purché rimborsi al proprietario le spese di investimento effettuate.

La proposta di legge C. 2935 istituisce la Banca dati nazionale delle terre agricole, accessibile presso il sito di ISMEA, al fine di disporre di un inventario della domanda ed offerta dei terreni, inclusi quelli abbandonati o incolti ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni agricoli demaniali di proprietà statale o locale nonché i terreni privati per i quali è stata fatta richiesta di inserimento negli elenchi regionali (le regioni, a loro volta, sono chiamate ad istituire proprie banche dati dove sono registrati i terreni pubblici e privati disponibili per la vendita, la locazione o la concessione in comodato d'uso).

Per quanto attiene alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, tutte le proposte di legge ne prevedono numerose a favore delle aziende agricole contadine. In particolare, la proposta di legge C. 2025 esonera dal pagamento di ogni tassa relativa all'attività agricola, prevedendo l'esonero dal pagamento dell'IVA entro il

limite di 25.000 euro annui, dalla tenuta dei registri contabili, dall'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, rinviando ad un decreto del Ministro del lavoro la determinazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale; la proposta di legge C. 2143 (articolo 5), poi, interviene sull'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che reca il regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli, aumentando da 7.000 a 10.000 euro il volume d'affari entro il quale il produttore agricolo può beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IVA; la proposta di legge C. 2935 prevede l'esonero del pagamento dell'IVA per le aziende agricole contadine fino al massimo di 40.000 euro di ricavi annui *pro capite* per ciascuno dei partecipanti all'impresa contadina; stabilisce, altresì, l'estensione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina anche alle aziende agricole contadine e ai gruppi di interesse, prevedendo la loro applicazione anche per l'acquisto di terreni edificabili. Il credito di imposta di cui al decreto-legge n. 91 del 2014 per le spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, è esteso alle imprese agricole contadine e ai gruppi di interesse nella misura del 70 per cento (anziché del 40) delle spese sostenute e nel limite di 400.000 euro nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, di 3 milioni per il 2016 e di 4 milioni per il 2017. Infine viene reso applicabile ai gruppi di interesse e alle imprese agricole contadine il credito d'imposta per l'affitto dei terreni agricoli; infine la proposta di legge C. 3361 prevede: l'esenzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro tributo per i piani di ricomposizione fondiaria e per gli atti e le controversie relative al maso chiuso; il ripristino delle agevolazioni dei territori montani e dell'aliquota agevolata sul valore aggiunto per le cessioni di *pellet*; agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli che svolgono attività in zone montane con un volume di affari inferiore a 60.000, consistenti o nell'applicazione, agli

effetti dell'imposta sul valore aggiunto, del coefficiente di redditività del 25 per cento o nella riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare. Infine, si prevede che la rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli, per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno ed effettuata da altri imprenditori agricoli costituisce attività agricola e si considera produttiva di reddito agrario.

Per quanto riguarda le norme di semplificazione, i provvedimenti rinviano a successivi provvedimenti (C. 2025 C. 2143 e C. 3361) l'introduzione di norme di semplificazione riguardanti la lavorazione, la trasformazione e la vendita di limitati quantitativi di prodotti agricoli nell'ambito della filiera corta e della produzione locale. A tal fine è ammessa la trasformazione di materie prime di esclusiva produzione (proposte di legge C. 2143 e C. 2935) per la preparazione ed il confezionamento di determinati prodotti specificamente elencati. Le strutture destinate alla trasformazione possono avere i requisiti previsti per le case di civile abitazione (C. 2143 e C. 2935).

La proposta di legge C. 2935 esonera le aziende agricole contadine dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alla camera di commercio e dall'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per le aziende che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dell'azienda contadina.

La proposta di legge C. 2025 prevede specifiche agevolazioni per i commercianti di filiera corta, pur senza riferimento all'agricoltura contadina, dettando disposizioni generali sulla filiera corta ed un accesso prioritario ai mercati settimanali del comune di residenza a favore delle aziende agricole contadine, prevedendo l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici per l'istituzione di mercati contadini periodici (a tal fine è prevista l'adozione di un apposito regolamento per stabilire, tra l'altro, i criteri di sostenibilità ecologica e sociale dei prodotti l'ampiezza

delle aree di provenienza, che non può superare l'ambito locale, le caratteristiche strutturali).

Per quanto riguarda poi l'attività agrituristica e gli oneri urbanistici, si stabilisce che le aziende agricole contadine possono svolgere attività agrituristica purché fino ad un massimo di dieci coperti e cinque posti letto. Le stesse aziende agricole contadine iscritte all'Albo sono esonerate dai vincoli progettuali ed urbanistici per la costruzione sul fondo, a determinate condizioni, di stalle, fienili e serre e la ricostruzione di manufatti preesistenti (proposta di legge C. 2025).

Infine, per quanto concerne il settore del lavoro, l'articolo 13 della proposta di legge C. 2025 e l'articolo 15 della proposta di legge C. 3361 prevedono un'agevolazione nei casi in cui (al di fuori delle ipotesi di utilizzo di familiari) si effettui attività lavorativa nel settore agricolo a titolo gratuito. In particolare: la proposta di legge C. 2015 prevede l'equiparazione al volontariato (tranne alcune eccezioni) del lavoro prestato gratuitamente e in forma saltuaria o come scambio di opere in favore delle aziende agricole contadine iscritte all'albo. Oltre a ciò, è prevista un'ulteriore agevolazione consistente nella non applicazione delle tabelle dei valori medi di impiego di manodopera relative a un modello agro-industriale intensivo alle aziende agricole contadine iscritte all'albo. La proposta di legge C. 3361 stabilisce, qualora i soggetti privati che svolgono attività agricola stagionale si avvalgono della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie dell'impresa familiare, hanno come unico obbligo il mero invio agli organi preposti dei nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell'attività. In tali casi, inoltre, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo. La proposta di legge C. 3361 stabilisce, inoltre, disposizioni inerenti all'indennità di maternità delle coltivatrici dirette (articolo 16), prevedendo che tali indennità conseguite in seguito all'iscri-

zione previdenziale agricola all'ex Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) da coltivatrici dirette (e coadiutrici agricole) siano comprese nel reddito agrario ai sensi T.U.I.R. Oltre a ciò (modificando l'articolo 18 della legge n. 97 del 1994), dispone (articolo 17) la possibilità, per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, di assumere coltivatori diretti residenti in comuni montani (senza oneri previdenziali, a tempo parziale) anche con forme di lavoro intermittente. A tali soggetti spetta il raddoppio della quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contribuzione destinata al fondo pensione complementare (prevista dal relativo contratto collettivo applicato nell'azienda).

Da ultimo, per quanto riguarda le sementi e le razze locali, la proposta di legge C. 2025 contiene un articolo dedicato (articolo 9) con il quale si prevede l'adozione di apposite misure per: proteggere le conoscenze tradizionali che presentino un interesse per le risorse genetiche; garantire il diritto a partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche; il diritto di partecipare all'adozione di decisioni a livello nazionale sulla materia; la salvaguardia del diritto degli agricoltori di conservare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione ad altri agricoltori. Le risorse genetiche iscritte nei repertori regionali o nazionali non sono assoggettabili a nessuna forma di diritto di proprietà né possono essere oggetto di privativa per ritrovati vegetali.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) nell'illustrare la proposta di legge a sua prima firma, manifesta preliminarmente soddisfazione per l'inizio dell'*iter* e per l'avvio della discussione su un tema importante. Ritiene infatti che l'agricoltura contadina abbia bisogno da tempo di una legge quadro, in quanto dimensione produttiva largamente diffusa nell'agricoltura italiana. Ricorda infatti che gli imprenditori agricoli rappresentano il 15 per cento della realtà agricola, e i coltivatori diretti l'85 per cento, con una dimensione media

inferiore ai 10 ettari. Si tratta di un modello agricolo che ritiene vada riconosciuto per aver avuto la capacità di sviluppare un patrimonio agroalimentare unico al mondo. Con riferimento al riconoscimento della nuova figura fa presente che, dal punto di vista giuridico, sono attualmente presenti nell'ordinamento due figure giuridiche, quella del coltivatore diretto e quella dell'imprenditore agricolo, già sufficienti a ricomprendere le attuali realtà economiche, ma ritiene necessario intervenire normativamente, anche sotto il profilo fiscale, per evitare quello che si sta evidenziando come un dannoso appiattimento di una figura professionale sull'altra. Lamenta quindi quanto previsto nella legge di stabilità che sta per essere presentata, che non riconosce il valore dell'agricoltura contadina, la sua importanza nel mantenimento del paesaggio, delle tradizioni e del territorio.

Con riferimento quindi al contenuto della proposta di legge a sua prima firma, fa presente che essa prevede la possibilità di scambiare liberamente le sementi, l'accesso agevolato alla terra, la resa produttiva delle terre demaniali e private abbandonate, sburocratizzazioni e defiscalizzazioni, e semplificazione delle attività produttive, tutte misure necessarie per la sostenibilità e il rilancio dell'agricoltura contadina, da lungo tempo attese.

Rileva infine come la sua proposta non preveda coperture, ma che qualora dovessero confermarsi come necessarie alla fine dell'*iter*, ad esempio per coprire il gettito IVA, la proposta potrà essere accresciuta nel contenuto.

Paolo PARENTELA (M5S), nell'illustrare la propria proposta di legge, che si occupa di sovranità alimentare dei popoli e del diritto alla produzione, al controllo e alla gestione del proprio cibo da parte di tutti i soggetti e, in particolare, dei contadini, fa presente che essa mette al centro la dimensione contadina ripresa in chiave contemporanea per identificare pratiche agronomiche e strutture economiche ancora oggi presenti, preziosa risorsa per il futuro. Ritiene infatti che i modelli con-

tadini siano strutturalmente più adeguati per fermare lo spopolamento delle aree rurali, riportare lavoro e occupazione, riutilizzare le risorse territoriali e ridurre i costi ambientali per l'assetto idrogeologico, la manutenzione dei suoli e la tutela della biodiversità, in un'ottica di ricostruzione dei paesaggi sociali rurali. Nelle aree ad agricoltura intensiva poi, possono rappresentare un'alternativa concreta di riconversione e di ricostruzione di agrobiodiversità.

La grande diversità italiana di agroecosistemi e di condizioni socio-economiche ha prodotto nel tempo una pluralità di forme economiche, di strutture produttive e di mercati agricoli, nell'ambito dei quali si possono individuare differenti orientamenti: imprese totalmente inserite nel mercato agro-industriale; aziende di ridotta dimensione economica e fisica che producono con alta intensità di lavoro e con bassa capitalizzazione; piccole aziende di autoconsumo e con limitata vendita diretta, a cui aggiungere le autoproduzioni delle innumerevoli pratiche di agricoltura informale. Esse costituiscono, per la gran parte, un patrimonio e una risorsa da valorizzare oltre il semplice parametro economicistico. Oggi questa pluralità di realtà agricole è seriamente messa in crisi dalle politiche agricole dominanti che cercano di sussumere e di forzare i differenti tipi aziendali nel contesto unico dell'impresa agricola di mercato a carattere industriale (intensiva, specializzata, capitalizzata).

La definizione di agricoltura contadina si fonda sulle radici storiche della figura del contadino, ripresa in un contesto contemporaneo per individuare, all'interno delle innumerevoli esperienze, le pratiche agronomiche e le strutture socio-economiche presenti ancor oggi: diversificazioni colturali, tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale, la riproduzione delle sementi e delle razze autoctone, il controllo dei saperi, il radicamento locale e i mercati di prossimità, dimensioni limitate e contesti familiari o di comunità. Occorre inoltre riconoscere anche l'esistenza della figura con-

tadina contemporanea, la cui finalità quotidiana è di vivere nel suo luogo, di coltivare e di allevare per la propria famiglia e comunità e di vendere in modo equo i propri prodotti.

Per quanto riguarda il contenuto puntuale della proposta di legge, fa presente che l'articolo 1 contiene le finalità del provvedimento e le definizioni di agricoltori contadini, vendita diretta e filiera corta, che all'articolo 2 sono elencati i prodotti dell'agricoltura contadina, mentre all'articolo 3 si prevede che le regioni e le province autonome disciplinino la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori contadini. All'articolo 4, stabilito che gli agricoltori contadini sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo, sono definite alcune disposizioni di controllo dell'attività contadina. Viene inoltre stabilita la possibilità che i comuni possano effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienico-sanitarie stabilite e sono fissate sanzioni per il mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo. All'articolo 5 è modificato il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, è innalzato da 7.000 a 10.000 euro il reddito annuale in base al quale le imprese contadine possono usufruire di agevolazioni fiscali (esonerato dall'imposta sul valore aggiunto). A tale riguardo osserva che altre proposte

riportano innalzamenti di maggiore valore, da cui dovrebbe comunque discendere esigenze di copertura, e che addirittura quella presentata dai colleghi del PD prevede un innalzamento fino a 40.000 euro, creando un'antinomia rispetto alle previsioni del Governo, su cui sarebbe bene che lo stesso Governo si pronunci.

Da ultimo, ricorda che all'articolo 6 si prevede che nella programmazione dello sviluppo rurale relativa al periodo 2014-2020 le regioni e le province autonome stabiliscano apposite misure volte a sostenere e a promuovere la realizzazione di progetti da parte degli agricoltori contadini, anche al fine di riconoscere e di valorizzare il ruolo sociale da essi svolto, mentre l'articolo 7 prevede che le regioni e le province autonome istituiscano l'albo degli agricoltori contadini presenti nei loro territori, la cui iscrizione non è soggetta alla tassa di concessione governativa.

Alessandra TERROSI (PD), rilevando che i colleghi hanno inteso illustrare la propria proposta di legge, si riserva di intervenire in riferimento alla proposta della collega Cenni, di cui è cofirmataria.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza dei deputati Mongiello e Catania. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*)

114

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, rileva innanzitutto che il provvedimento in esame – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – attua la delega conferita al Governo con l'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione

europea 2013) e dall'allegato B della stessa legge con riferimento alla direttiva 2012/29/UE.

La direttiva – dando attuazione ad uno dei principali punti del Programma di Stoccolma – istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati. A tal fine sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI, mai attuata dall'Italia, rivedendo e integrando i principi enunciati in tale decisione.

La direttiva 2012/29/UE considera il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, e dunque stabilisce che i diritti in essa previsti vadano assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima.

Tra i diritti fondamentali riconosciuti alla vittima vi è in primo luogo quello di ricevere informazioni in modo agevolmente comprensibile sin dal primo contatto con le autorità, al fine di poter prendere parte al procedimento; di conseguenza sarà garantito un servizio di

traduzione, nonché di assistenza legale gratuita, per il caso in cui la vittima non possa permettersi un avvocato.

La direttiva prevede, altresì, il diritto della vittima ad essere assistita da ulteriori servizi gratuiti, di supporto sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria ed indipendentemente dalla presentazione di una formale denuncia. Si stabiliscono, inoltre, diversi diritti di partecipazione al processo penale: in particolare, per i reati più gravi, si prevede la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere. Ulteriore previsione concerne il diritto al patrocinio a spese dello Stato, secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale, nonché il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato. È inoltre prevista una valutazione individuale delle singole esigenze di protezione delle vittime. Tra le principali preoccupazioni del legislatore europeo vi è infatti quella di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria, che risulta particolarmente grave soprattutto in relazione a particolari categorie di vittime per cui sono dettate apposite disposizioni di protezione: i minori, i disabili, le vittime del terrorismo, le vittime di violenza di genere e coloro che abbiano relazioni strette con l'autore.

Viene, da ultimo, individuata la necessità di istituire possibili forme di giustizia riparativa, quali la mediazione tra vittima e autore del reato, da attuarsi solo previa richiesta ed assenso della vittima stessa, oltre che nell'interesse di quest'ultima.

La direttiva deve essere trasposta dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti entro il 16 novembre 2015.

Lo schema di decreto legislativo intende dare attuazione alla citata direttiva 2012/29/UE integrando con specifiche, mirate disposizioni il quadro di tutele che già l'ordinamento processuale penale assicura alle vittime del reato.

La relazione illustrativa giustifica l'esiguità dell'intervento sugli istituti processuali penali esistenti (lo schema consta di soli due soli articoli, più un terzo relativo alle disposizioni finanziarie) con la circostanza che la gran parte del nostro

ordinamento processuale sia già conforme alle disposizioni della direttiva. In calce alla relazione è riportata una tavola di concordanza tra le disposizioni della direttiva, la normativa nazionale vigente e le modifiche introdotte dallo schema di decreto; nella tavola è indicata la necessità o meno di modifiche ai fini del recepimento delle singole disposizioni della direttiva.

L'articolo 1 modifica in più punti il codice di procedura penale.

La lettera *a*) aggiunge (n. 1) un comma *2-bis* all'articolo 90 con cui è stabilito che il giudice disponga, anche d'ufficio, una perizia in caso di dubbio sull'età della vittima del reato.

La stessa lettera *a*) (n. 2) integra il contenuto del comma 3 dello stesso articolo 90 che prevede attualmente, in caso di decesso della persona offesa dal reato, che le facoltà in capo alla vittima possono essere esercitate dai prossimi congiunti. Tali facoltà potranno essere, infatti, esercitate anche da chi, legato alla vittima da relazione affettiva, con essa stabilmente convivente.

La lettera *b*) aggiunge al codice processuale penale gli articoli *90-bis* e *90-ter*, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale nonché sulle vicende relative alla eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato (o condannato).

L'articolo *90-bis* concerne il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile.

L'articolo *90-ter* attua le previsioni dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva, stabilendo che – fermo restando il regime delle comunicazioni di cui all'articolo 299 codice di procedura penale (revoca e sostituzione delle misure cautelari personali) – nei procedimenti relativi a reati con violenza alla persona, è obbligatorio comunicare immediatamente, mediante la polizia giudiziaria, alla vittima del reato che ne faccia richiesta l'eventuale scarcerazione o cessazione della misura cautelare; analogamente, alla vittima è data tempestiva notizia dell'evasione dell'impu-

tato in custodia cautelare o del condannato così come della volontaria sottrazione dell'imputato alla misura di sicurezza detentiva inflitta. Tali comunicazioni possono essere omesse solo nel caso che risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato (ci si riferisce, evidentemente, a quando emergano concreti tentativi di ritorsione).

La lettera *c*) aggiunge al codice di rito l'articolo 143-*bis*, intervenendo in materia di diritto all'interprete e alla traduzione, la cui disciplina, attualmente contenuta nell'articolo 143 codice di procedura penale riguarda il solo imputato.

La nuova disposizione prevede altri casi di nomina dell'interprete e di diritto alla traduzione di atti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva.

Le lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 1 dello schema di decreto, rispettivamente, aggiungono un comma 5-*quater* all'articolo 398 e modificano il comma 4-*quater* dell'articolo 498 codice di procedura penale per garantire che le modalità della testimonianza non danneggino le vittime del reato in stato di particolare vulnerabilità. Ciò allo scopo, come previsto dalla direttiva, di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria, ovvero di danni emotivi o psicologici scaturenti della denuncia del reato subito.

Il nuovo comma 5-*quater* dell'articolo 398 codice di procedura penale (lettera *d*) estende alla disciplina dell'incidente probatorio la possibilità, già prevista per la testimonianza, che l'esame della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità avvenga in modalità protette su richiesta sua o del difensore.

Il nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 498 codice di procedura penale (lettera *e*) estende a tutte le vittime in stato di particolare vulnerabilità la possibilità di testimonianza in modalità protette, su richiesta della persona offesa o del difensore.

L'articolo 2 del provvedimento in esame aggiunge gli articoli 107-*ter* e 108-*ter* alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Il primo (articolo 107-*ter*) soddisfa quanto richiesto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della direttiva, in relazione al diritto della persona offesa dal reato di sporgere denuncia o presentare querela utilizzando la lingua da essa conosciuta (o ricevendo la necessaria assistenza linguistica) nonché di ricevere, previa richiesta, attestazione della denuncia o querela (tale ultima previsione è già prevista, in generale, dall'articolo 107 delle disposizioni di attuazione).

L'articolo 108-*ter* risponde a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della direttiva. La disposizione individua infatti come autorità di assistenza della vittima residente (o domiciliata) in Italia che subisce un reato in altro Stato della UE, il Procuratore generale presso la Corte d'appello.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati in euro 1.280.000 all'anno a decorrere dal 2016.

Coglie infine l'occasione per ricordare che in ambito europeo la posizione della vittima è stata oggetto di numerosi interventi normativi, dapprima con la citata decisione quadro 2001/220/GAI, primo strumento normativo dell'Unione europea relativo alla posizione della vittima nel procedimento penale, poi con la direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che stabilisce un sistema di cooperazione tra Stati membri volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere.

La direttiva 2004/80/CE è stata parzialmente recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 204 del 2007. Il decreto legislativo ha infatti individuato l'autorità nazionale competente nella Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente. Non ha invece recepito l'articolo 12, par. 2, della Direttiva, in base al quale: « *Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca*

un indennizzo equo ed adeguato delle vittime ». Questa disposizione è tuttora inattuata nel nostro ordinamento. L'Italia riconosce infatti un indennizzo solo alle vittime di alcune categorie di reati (esempio mafia, terrorismo).

Sul punto la Commissione europea ha avviato nel 2011 un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per mancata conformità alla direttiva 2004/80/CE

e, non accogliendo le repliche presentate dal Governo italiano, ha deciso di adire la Corte di Giustizia.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14 di domani.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno, Mario Morcone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
---	-----

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.10.

Audizione del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno, Mario Morcone.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica preliminarmente che, in accordo con i capigruppo, sentiti informalmente, una delegazione della Commissione Antimafia si recherà domani, 21 ottobre 2015, in missione a Quindici (AV), per presenziare all'inaugurazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata, oggetto di danneggiamenti nella scorsa notte.

Avverte che gli interessati alla missione sono pregati di far pervenire la propria adesione alla Segreteria entro la prima mattinata di domani, al fine di essere collocati in missione per la seduta pomeridiana di domani dell'Assemblea.

Comunica infine che, conseguentemente, la prevista riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, è rinviata ad altra data.

Introduce quindi l'audizione del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, Mario Morcone, accompagnato dal vice prefetto Alida Gallo, capo ufficio II affari legislativi e parlamentari del medesimo Dipartimento.

Mario MORCONE, *Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Vincenzo BRUNO BOSSIO (PD), Fabiana DADONE (M5S), Angelo ATTAGUILE (LNA), Celeste COSTANTINO (SEL), Laura GARAVINI (PD), Andrea VECCHIO (SCpI), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), nonché i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Luigi GAETTI (M5S), Mario Michele GIARRUSSO (M5S), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Mario Morcone per il contri-

buto fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione dei Presidenti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino (*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 ottobre 2015. – Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione dei Presidenti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino.

(*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Mario ZEVOLA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine conoscitiva.

Stefano SCOVAZZO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino* svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per formulare domande e osservazioni le deputate Sandra ZAMPA (PD), Loredana LUPO (M5S) e Giovanna PETRENGA (FI-PdL), il deputato Antimo CESARO (SCpI), la senatrice Donella MATTESINI (PD), i senatori Lorenzo BATTISTA (Misto) e Antonio RAZZI (FI-PdL).

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione Mario ZEVOLA, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano*, e Stefano SCOVAZZO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è svolto dalle 14.55 alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nistri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Emendamenti dei Relatori)</i>	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

COMITATO DEI NOVE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate	9
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. Emendamenti C. 3272-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	14
DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. Emendamenti C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3354 e 3359</i>)	12

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) del Parlamento europeo avente ad oggetto « La situazione

nel Mediterraneo e la necessità di un approccio olistico alla migrazione » (Bruxelles, 23 settembre 2015)	13
ALLEGATO 2 (Relazione dei deputati Centemero e Migliore)	15

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Audizione di Vincenzo Spadafora, Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	20
---	----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (Emendamenti del Governo)	30
ALLEGATO 2 (Emendamento del relatore)	31
ALLEGATO 3 (Emendamenti e subemendamenti approvati)	34

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato dei Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	24
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. C. 3238, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
ERRATA CORRIGE	29

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EUR SpA	43
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	54

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272-A Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti</i>)	47
---	----

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato Doc. XXII, nn. 46 e 51 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	51
AVVERTENZA	53

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli	88
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato	91
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
---	----

RISOLUZIONI:

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) .	95
7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	96

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 201 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	96
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CIDA nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 Damiano e abbinate, in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare	99
Audizione di rappresentanti di COBAS e CONFASAL nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 857 Damiano e abbinate, in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare	99

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
--	----

XII Affari sociali**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del Relatore e relativi subemendamenti)</i>	104
<i>ALLEGATO 2 (Subemendamenti approvati)</i>	107

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian (<i>Esame e rinvio</i>)	108
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	114
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno, Mario Morcone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione dei Presidenti del Tribunale per i minorenni di Milano e di Torino (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Roma, martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.

Incontro con il Vice Direttore della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa Carlo Monticelli.

L'incontro si è svolto dalle 14.15 alle 15.20.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,20



17SMC0005350